SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 24 dicembre 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 241/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009.

Nomina e sostituzione dei componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pago del Vallo di Lauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottoressa Caterina Valente, dal viceprefetto aggiunto dott. Vincenzo Troisi e dal direttore amministrativo contabile dottor Franco Evangelista;

Considerato che, a seguito del decesso in data 16 ottobre 2009 del dott. Franco Evangelista e delle dimissioni dall'incarico di commissario straordinario della dottoressa Caterina Valente, si rende necessario provvedere alla nomina di due nuovi componenti in seno alla commissione straordinaria del comune di Pago del Vallo di Lauro;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009;

Decreta:

La dott.ssa Rosanna Sergio, viceprefetto, ed il dott. Nicola Auricchio, direttore amministrativo contabile, sono nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), in sostituzione del dott. Franco Evangelista e della dottoressa Caterina Valente.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009

Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 339

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009, il consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottoressa Caterina Valente, dal viceprefetto aggiunto dottor Vincenzo Troisi e dal direttore amministrativo contabile dottor Franco Evangelista.

A seguito del decesso del dottor Franco Evangelista, avvenuto in data 16 ottobre 2009, e delle dimissioni dall'incarico rassegnate dalla dottoressa Caterina Valente, si rende necessario provvedere alla nomina di due nuovi componenti della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Rosanna Sergio - viceprefetto e del dott. Nicola Auricchio - direttore amministrativo contabile quali componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) in sostituzione del dottor Franco Evangelista e della dottoressa Caterina Valente.

Roma, 25 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A15260

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3833).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 4, comma 2, del suddetto decreto-legge, che attribuisce al Presidente della regione Abruzzo la qualifica di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici;

Visti gli articoli 2, comma 12-*bis* e 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che attribuiscono ai comuni interessati dagli eventi, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, sentito il Presidente della provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, il compito di predisporre la pianificazione del territorio comunale, nonché di predisporre i piani di ricostruzione del centro storico delle città, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato;

Visto il decreto-legge recante norme urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato nel Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009;

Ritenuto che l'attuazione degli obiettivi di ricostruzione e di rilancio del territorio richiedono un supporto tecnico ed amministrativo di carattere straordinario, un forte coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti;

Ritenuto che, anche durante ed ai fini dell'attuazione degli obiettivi di ricostruzione e di rilancio del territorio, è necessario dare continuità e compiutezza alle attività operative di valutazione del danno e dei rischi residui conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché di assistenza alle popolazioni ed ai territori colpiti, già poste in essere dal Commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Considerato che per conseguire tali finalità non risulta sufficiente un semplice rafforzamento delle strutture tecniche delle singole autorità locali coinvolte;

Ritenuto che, al fine di adempiere con efficacia ed efficienza ai compiti di cui alla richiamata normativa è indispensabile costituire una struttura che supporti il Commissario delegato nelle fasi della ricostruzione anche al fine di assicurare l'espletamento di tutte le attività di natura amministrativa e di necessario raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Ritenuto che, per assicurare l'adeguato supporto tecnico-amministrativo è necessario altresì costituire una "Struttura tecnica di missione" di elevata ed indiscutibile professionalità, di cui possa avvalersi il Presidente della regione Abruzzo quale Commissario delegato per la ricostruzione nelle aree terremotate;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).

2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 cessa dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010 ed entro il 28 febbraio 2010 fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e le spese, ivi compreso l'ammontare dei fondi trasferiti ai comuni per fronteggiare l'emergenza e l'elenco dei contratti in scadenza al 31 gennaio 2010 e che devono essere prorogati per assicurare l'assistenza alla popolazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni per le funzioni attribuite al Presidente della regione Abruzzo.

3. Per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP) di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, restano ferme le competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile.

4. L'attività svolta dalla Direzione di comando e controllo – DICOMAC, di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, viene rilevata, a partire dal 1° febbraio 2010, da una struttura operativa, di coordinamento e raccordo anche con le istituzioni statali, le amministrazioni locali ed i diversi enti pubblici e privati, appositamente istituita dal Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, che assume la responsabilità della prosecuzione, ove necessario, o della progressiva chiusura delle attività connesse all'emergenza ancora in atto. A tal fine il personale del Dipartimento della protezione civile, già operante nell'ambito della Di.Coma.C., organizzato in una struttura di missione all'uopo costituita dal capo del Dipartimento della protezione civile, provvede, ove necessario e non oltre il 28 febbraio 2010, al trasferimento delle attività in corso allo stesso Commissario delegato, affiancando la struttura dal medesimo individuata.

5. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo opera con le risorse pubbliche e private a vario titolo destinate alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma del 6 aprile 2009, che affluiscono sulla contabilità speciale allo stesso intestata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009, n. 3755. A tal fine, le risorse depositate sui conti correnti bancari e/o postali sono riversate dal titolare del deposito sulla suddetta contabilità speciale, previa certificazione dei competenti uffici di bilancio, che verificano, altresì, le relative rendicontazioni. Dalla data del 1° febbraio 2010, le somme rivenienti da donazioni ed atti di liberalità destinati al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo affluiscono sulla predetta contabilità speciale.

6. La contabilità speciale già aperta ai sensi dell'art. 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 rimane in essere fino all'esaurimento delle risorse su di essa appostate. L'utilizzo delle risorse presenti nella predetta contabilità avviene sotto il coordinamento del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo.

7. I vice commissari nominati ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 e ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 cessano dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili, degli uffici della regione Abruzzo, al cui personale può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale. Al personale di cui il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo si avvale che appartiene alle qualifiche dirigenziali può essere riconosciuta una maggiorazione fino al 30% della retribuzione, aumentata sino al 50% nel caso in cui allo stesso personale sono attribuite funzioni di responsabile di ufficio o di struttura ad esso assimilabile.

Art. 2.

1. Dal 1° febbraio 2010 il Sindaco del comune di L'Aquila è nominato Vice-Commissario vicario del Commissario delegato per la ricostruzione ed è autorizzato ad aprire un'apposita contabilità speciale.

2. Il Sindaco del comune di L'Aquila, avvalendosi anche della Struttura di missione di cui all'art. 4, predispone, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato nonché l'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e la ricostruzione del centro storico, ai sensi dell'art. 2, comma 12-*bis* e dell'art. 14, comma 5-*bis*, del citato decreto-legge.

3. La ripianificazione del territorio di cui al comma 2 tiene conto degli insediamenti abitativi realizzati con il progetto C.A.S.E., che il Vice-Commissario vicario gestisce a far data dal 1° febbraio 2010, fermo restando il completamento degli stessi in capo al Dipartimento della protezione civile mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie all'uopo stanziate.

4. In particolare il Vice-Commissario vicario assicura continuità alle attività poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, consentendo al Dipartimento della protezione civile il completamento delle attività inerenti alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP) nella città dell'Aquila.

5. I sindaci di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assicurano, d'intesa con il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, tenuto conto del completamento delle attività inerenti la realizzazione dei MAP e dei MUSP nel proprio territorio a cura del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito della ripianificazione del medesimo territorio, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e ricostruzione del centro storico di cui all'art. 2, comma 12-*bis* e all'art. 14, comma 5-*bis*, del sopra citato decreto-legge.

6. Al fine di assicurare ogni efficace sinergia nelle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Provincia dell'Aquila continua a svolgere le funzioni di soggetto attuatore già assegnate con le ordinanze di protezione civile indicate in premessa, nonché per tutti gli interventi di competenza dell'ente Provincia.

Art. 3.

1. Per assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo, nonché di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle attività previste dalla presente ordinanza e per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a costituire, con apposito provvedimento, una Struttura tecnica di missione, composta da non più di trenta unità di personale di cui quindici unità già previste dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.

2. Il Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo si avvale di una Commissione tecnico scientifica nominata con proprio decreto e composta dai cinque esperti di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dal medesimo designati con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità, che sorgono nel corso delle attività poste in essere dalla Struttura tecnica di missione.

3. La Commissione di cui al comma 2 si avvale, a sua volta, di una segreteria cui afferiscono un numero di unità non superiore a tre prescelte dallo stesso Commissario, anche fra esterni all'amministrazione.

Art. 4.

1. La Struttura tecnica di missione supporta il Commissario delegato nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio dell'area colpita dagli eventi sismici della regione Abruzzo, adiuvandolo per le funzioni di sintesi e di coordinamento, nonché di garanzia della trasparenza e della conformità alla normativa vigente delle attività da svolgere in collaborazione con i diversi soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nei processi propri della ricostruzione, nonché per fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo ai soggetti istituzionali coinvolti.

2. In particolare, la Struttura tecnica di missione svolge funzioni di assistenza al Commissario per:

la ricognizione delle risorse finanziarie complessive disponibili per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

l'istruttoria di atti di programmazione delle risorse e di pianificazione degli interventi sul territorio;

l'istruttoria e proposta sul piano economico, giuridico e territoriale dei singoli progetti pubblici e dei progetti integrati di ambito;

la tracciabilità, monitoraggio e trasparenza degli interventi;

il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche sotto il profilo finanziario e procedurale nonché individuazione delle criticità e delle relative soluzioni.

3. Nell'ambito delle attività della ricostruzione, per i profili attinenti ai centri storici, la Struttura tecnica di missione coadiuva i comuni che lo richiedono.

4. Con provvedimento del Commissario delegato per la ricostruzione è nominato il coordinatore della Struttura tecnica di missione, al quale è riconosciuto il trattamento economico già in godimento con la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione.

Art. 5.

1. La Struttura tecnica di missione è composta fino ad un massimo di quindici unità da personale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici poste in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento fondamentale. Le restanti unità possono essere assunte con contratti a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzo del personale comandato e del personale estraneo alla pubblica amministrazione avviene con modalità di durata annuale e comunque non oltre alla durata dello stato di emergenza.

2. Al personale della Struttura tecnica di missione, appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni, può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite. Al personale dirigenziale applicato presso la Struttura tecnica di missione, ferma rimanendo la permanenza del trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di appartenenza, è riconosciuta la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento.

3. Al personale di cui al comma 2, ove non residente nella regione Abruzzo, è altresì corrisposto il trattamento di missione dal luogo della sede di lavoro dell'amministrazione di appartenenza, fino al 31 marzo 2010.

4. Il contingente di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e coordinativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755 e dell'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, opera presso la struttura del Commissario delegato Presidente della regione Abruzzo senza soluzione di continuità a decorrere dal 1° febbraio 2010.

5. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è altresì autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009.

Art. 6.

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo per gli interventi inclusi nel piano di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il Vice-Commissario vicario per gli interventi di sua competenza nel territorio del comune dell'Aquila si avvalgono del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio quale soggetto attuatore, che può provvedere, ove necessario, con le deroghe riconosciute allo stesso Commissario.

2. Il Commissario delegato, completa gli interventi urgenti di ripristino di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto-legge n. 39/2009 con relativi oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge, avvalendosi del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, quale soggetto attuatore.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 quantificati in 3,5 milioni di euro, si fa fronte con le risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che a tal fine vengono versate sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la ricostruzione di cui all'art. 1, comma 7, della presente ordinanza.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 comma 9 si fa fronte a valere sulle risorse della regione Abruzzo.

Art. 8.

1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3826 del 27 novembre 2009 è abrogata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15447

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3832).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 del 27 novembre 2009 e n. 3827 del 27 novembre 2009;

Visto l'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Viste le note dei Sindaci di alcuni comuni del cratere del 17 novembre 2009;

Vista la nota del 25 novembre 2009 della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di L'Aquila;

Vista la nota del 2 dicembre 2009 della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 per le esequie dei propri congiunti che non abbiano fruito dei funerali di Stato, in ragione di complessive euro 80.000, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Il comma 3, dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è soppresso.

3. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009».

Art. 2.

1. Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli provvisori da destinare ad uso ecclesiastico, il Commissario delegato provvede, con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorietà dei predetti moduli e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in euro 700.000,00 circa si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 3.

1. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-*bis*. I comuni, entro il 28 febbraio 2010, il comune dell'Aquila entro il 31 marzo 2010, individuano gli aggregati edilizi di cui al comma 3, per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori. Per la eventuale individuazione delle porzioni di aggregato, di dimensioni comunque superiori a 300 mq lordi a terra, il comune redige una relazione tecnica ed uno schema di partizione che tengono conto anche delle eventuali diversità degli edifici dell'aggregato in termini di danno subito, età di costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero dei piani e stato di manutenzione.».

2. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le parole: «superfici utili» sono sostituite dalle seguenti parole: «superfici lorde coperte».

3. Il comma 5 dell'art. 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, è sostituito dal seguente: «Il consorzio resta unico, per l'intero aggregato, anche se suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l'unitarietà del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione. Nelle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari ricadenti nell'aggregato di cui al comma 3, il coordinatore dei tecnici attesta la coerenza degli interventi sulle medesime unità con il progetto dell'aggregato».

4. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, sono aggiunti infine i seguenti commi:

«10. I comuni, entro il termine disposto all'art. 3-*bis*, pubblicano sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, con periodicità almeno settimanale, l'elenco degli aggregati e delle eventuali partizioni già individuati. La pubblicazione vale anche quale invito ai proprietari ed ai titolari dei diritti reali delle unità immobiliari degli edifici interessati a costituirsi in consorzio obbligatorio, entro venti giorni dalla pubblicazione stessa (trenta per L'Aquila), con la nomina del relativo rappresentante legale, anche esterno, per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi. Non è richiesta la costituzione del consorzio per gli aggregati con unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, il quale resta comunque vincolato al rispetto della disciplina prevista per gli interventi sugli aggregati. In alternativa alla costituzione del Consorzio obbligatorio, entro i predetti termini di venti o trenta giorni, tutti i proprietari rilasciano apposito atto di procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi, al quale si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Sia la procura speciale che la costituzione del consorzio obbligatorio sono conferite mediante scrittura privata con autenticazione della sottoscrizione da parte del segretario comunale o suo delegato.

11. L'individuazione dell'aggregato può essere proposta direttamente dai proprietari interessati con apposita perizia tecnica che dimostri il soddisfacimento delle condizioni previste dal comma 3-*bis*. La predetta proposta deve essere presentata almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al medesimo comma 3-*bis*, affinché il comune possa eventualmente concedere l'autorizzazione, anche con modificazioni. Entro venti giorni dalla data dell'autorizzazione predetta (trenta per L'Aquila) deve essere costituito il consorzio, o nominato il procuratore nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 10.

12. Nei termini previsti al comma 10, al fine di non ritardare la esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione delle parti comuni, il comune può valutare, anche in via preventiva, le proposte progettuali relative a interventi su singoli edifici di un aggregato e autorizzare espressamente la relativa esecuzione qualora sia dimostrata la compatibilità complessiva dei singoli interventi con riferimento alle finalità di cui al comma 3, sulla base di una perizia tecnica, redatta dai progettisti, che riguarda l'intero aggregato e le relazioni fra i singoli edifici. In caso di valutazione positiva trova applicazione il disposto di cui al comma 6, purché sia designato un unico coordinatore dei direttori dei lavori e dei responsabili per la sicurezza in corso d'opera.

13. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, entro un termine di quindici giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di quindici giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la sostituzione si estende a tutte le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi.

14. Per il compenso spettante al rappresentante legale del consorzio, al commissario o al procuratore speciale si applica l'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009.

15. Al coordinatore dei progettisti e dei tecnici responsabili della direzione lavori e della sicurezza, previsto al comma 5, spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale per la figura del responsabile unico del procedimento, nell'ambito dell'importo complessivo ammesso a contributo.

16. Per superficie lorda complessiva coperta si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni del fabbricato, e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.

17. Le domande di contributo per la esecuzione dei lavori negli aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dal legale rappresentante del consorzio, dal procuratore o dal commissario nominato dal comune, entro centosessanta giorni dalla nomina degli stessi in caso di aggregati con esito peggiore E, ovvero entro novanta giorni per gli aggregati con esito peggiore B o C.

18. Le domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari ricadenti negli aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dagli aventi diritto entro i termini indicati al comma 17 per l'aggregato di riferimento, a prescindere dall'esito della singola unità immobiliare.

19. Il Commissario delegato provvede, con apposito decreto, a definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi.».

Art. 4.

1. Al fine di incentivare la ripresa dell'economia nella regione Abruzzo, gravemente compromessa dagli eventi sismici, le imprese operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, non sottoposte a procedure concorsuali e beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, possono richiedere entro il 31 dicembre 2010 agli enti finanziatori la rimodulazione del 50% del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a quindici anni, erogato a condizioni di mercato, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione e fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6.

1. Per consentire il proseguimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza, il termine previsto all'art. 5, commi 2 e 2-*bis*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 30 giugno 2010.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 500.000,00 si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 7.

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno del personale della Prefettura di Ascoli Piceno per le attività espletate per il superamento del contesto emergenziale, con particolare riferimento alle attività di assistenza ed alloggiamento della popolazione, proveniente dai territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009, nelle strutture alberghiere ubicate nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo ed allo spostamento negli alberghi dell'entroterra delle medesime provincie nel mese di giugno 2009, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a rimborsare alla sopra citata Prefettura la somma di euro 8.410,06 per il lavoro straordinario svolto da quattro unità di personale ivi in servizio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 8.

1. In relazione all'utilizzo delle infrastrutture dell'Aeroporto dei Parchi di Preturo per le esigenze connesse agli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad erogare all'Aero Club di L'Aquila un contributo di 90.000 euro a valere sui fondi stanziati dall'art. 7, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 9.

1. Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intende cumulabile con l'agevolazione di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge anche quando viene concesso con la modalità del finanziamento agevolato garantito dallo Stato. L'importo del finanziamento in cui subentra lo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009 viene detratto dall'importo del finanziamento agevolato richiesto per la ricostruzione in altro sedime dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale distrutta, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

2. Gli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 39 del 2009, sono quelli appartenenti ad edifici che hanno subito crollo totale oppure parziale, anche di un solo piano o di una porzione superiore al 25% del volume totale dell'edificio e quelli per i quali la demolizione e successiva ricostruzione è più conveniente della riparazione con miglioramento sismico fino all'80% dell'adeguamento. La convenienza viene dimostrata con perizia tecnica asseverata da depositare presso il comune ove è ubicato l'immobile. Sono esclusi gli immobili oggetto di interventi di ripristino o riparazione. Il comune rilascia le relative certificazioni, con attestazione delle anzidette due condizioni degli immobili, al fine della presentazione della domanda di subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, al netto del prezzo di cessione pagato da Fintecna S.p.A. e nel limite massimo di euro 150.000.

3. L'agevolazione di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 39 del 2009 può riguardare anche i beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata, corredata dalla certificazione di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, con la contestuale cessione dei diritti di proprietà sull'immobile distrutto alla Fintecna S.p.A., ovvero alla società controllata e da essa indicata, comporta l'estinzione dell'ipoteca gravante sul medesimo immobile a garanzia del finanziamento.

5. I benefici di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 39 del 2009 si applicano anche nell'ipotesi in cui l'importo del residuo finanziamento preesistente sia superiore a 150.000 euro. Laddove il debitore originario non possa o non intenda versare preventivamente all'istituto finanziatore l'eventuale quota eccedente il limite di 150.000 euro stabilito per il subentro dello Stato, configurandosi in tale fattispecie un'ipotesi di estinzione parziale del debito residuo, il debitore originario rimarrà obbligato al rimborso della quota residua del debito.

6. I benefici di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui il finanziamento sia stato contratto da un terzo non residente in favore del soggetto residente, proprietario e datore di ipoteca dell'immobile distrutto.

7. Per consentire a Fintecna di provvedere al pagamento per conto del Ministero dell'economia e delle finanze delle rate dei residui mutui in cui lo Stato è subentrato è autorizzata l'apertura di un conto corrente infruttifero di tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze sul quale tale Ministero mette a disposizione i mezzi finanziari occorrenti al rimborso delle rate di mutuo agli Istituti finanziatori. Fintecna Immobiliare è autorizzata a prelevare le somme per i pagamenti di cui sopra in prossimità delle relative scadenze, nei tempi tecnici strettamente necessari ad effettuare le relative operazioni di pagamento.

Art. 10.

1. Per consentire con la massima urgenza la rimozione e lo smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, già censiti dall'Automobile Club dell'Aquila, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con il medesimo ente.

2. I veicoli censiti, per i quali non è stata rilasciata dai proprietari entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, espressa volontà al rientro in possesso, saranno considerati «veicoli abbandonati» ai sensi e per gli effetti del regolamento del Ministero dell'interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, l'Automobile Club dell'Aquila provvede alla rimozione ed allo smaltimento dei veicoli di cui al comma 1 nonché al rimborso delle spese già sostenute dai soggetti che hanno provveduto autonomamente alla rimozione, allo smaltimento ed alla radiazione dei veicoli di proprietà distrutti in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, nel limite massimo di 250 euro.

4. Per le finalità di cui al comma 1, all'Automobile Club dell'Aquila è attribuita per i veicoli censiti anche se mancanti di parte o tutta la documentazione, come targhe, carta di circolazione e certificato di proprietà, la competenza per la presentazione della formalità di richiesta di radiazione ai pubblici registri - Ufficio PRA e Motorizzazione civile - sulla base di un elenco analitico predisposto a seguito del censimento.

5. L'annotazione della radiazione avrà efficacia dal 6 aprile 2009.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 80.000,00 si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 11.

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse

al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo il personale, dirigenziale e non, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2009, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 22, comma 11, e di cui all'art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza dei Ministri dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro i due anni successivi.

2. All'art. 10, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, dopo le parole «decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero in posizione di comando presso la medesima Struttura».

Art. 12.

1. Il termine entro il quale presentare le domande di contributo di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 è prorogato al 31 gennaio 2010, salvo quanto previsto per gli aggregati strutturali di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15448

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2009.

Iscrizione e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato - inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la Philip Morris Italia Srl, la Continental Tobacco Italy Srl, la Manifatture Sigaro Toscano Spa, la RJ Reynolds Italia Spa e la Gryson Nv hanno richiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato;

Viste le istanze con le quali la Imperial Tobacco Italia Srl, la International Tobacco Agency Srl, la Manifatture Sigaro Toscano Spa e la Agio Cigars hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacco lavorato;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, un prezzo per kg convenzionale richiesto per la variazione in tariffa di prodotti dalla Società Manifatture Sigaro Toscano Spa;

Considerato che occorre procedere all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato in conformità ai prezzi richiesti dalle citate Società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009, alla tabella B) allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di tabacco lavorato di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARETTE (TABELLA A)						
MARCA	**Confezione**	**Mg/ nicotina**	**Mg/ catrame**	**Mg/ monossido di carbonio**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ confezione**
CHESTERFIELD BLACK	astuccio da 20 pezzi	0,70	8,00	9,00	205,00	4,10
CHESTERFIELD BLACK	astuccio da 10 pezzi	0,70	8,00	9,00	205,00	2,05
MATRIX SILVER	astuccio da 20 pezzi	0,30	3,00	3,00	185,00	3,70

SIGARI (TABELLA B)			
SIGARI NATURALI	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
TOSCANELLO SCELTO	da 5 pezzi	160,00	4,00

TRINCIATI (TABELLA C)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
TRINCIATI PER SIGARETTE			
DOMINGO NATURAL 100 G	da 100 grammi	100,00	10,00
DOMINGO NATURAL 30 G	da 30 grammi	110,00	3,30
FLEUR DU PAYS NR 1 200 G	da 200 grammi	95,00	19,00
FLEUR DU PAYS NR 1 40 G	da 40 grammi	100,00	4,00
NATURAL AMERICAN SPIRIT 20	da 20 grammi	160,00	3,20
NATURAL AMERICAN SPIRIT ORGANIC BLEND	da 25 grammi	200,00	5,00

Art. 2.

Nella tabella B - sigari, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito il seguente prezzo per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
165,09	32,80	54,67	75,44	328,00

Art. 3.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacco lavorato è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
DAVIDOFF GOLD	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
DAVIDOFF GOLD SLIMS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
DAVIDOFF GOLD SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
DAVIDOFF MAGNUM	astuccio da 20 pezzi	300,00	305,00	6,10
DAVIDOFF MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
DAVIDOFF RICH BLUE	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
DAVIDOFF SILVER SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
EMBASSY NUMBER 1 KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
FINE 120 VIRGINIA BLEND	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
FORTUNA AZUL	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
FORTUNA AZUL	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
FORTUNA AZUL 100'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
FORTUNA CELESTE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
FORTUNA ONE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
FORTUNA ROJO	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
FORTUNA ROJO	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
FORTUNA ROJO 100'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
GAULOISES BRUNES	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
GITANES CAPORAL	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
JPS BLACK ORIGINAL	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
JPS BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
JPS BLUE	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
JPS BLUE 100	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
JPS RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
JPS RED	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
JPS RED 100	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
JPS SILVER	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
JPS WHITE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MONTECRISTO GOLD	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
MONTECRISTO RED	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70

SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
NEWS BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
NEWS RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PETER STUYVESANT BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PETER STUYVESANT GOLD	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PETER STUYVESANT GOLD	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80

R1 SLIM LINE	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
R6	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
REGAL KING SIZE	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
ROUTE 66 BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ROUTE 66 RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ROUTE 66 SUPER BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SPECIAL R6	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
SUPERKINGS	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
SUPERKINGS BLUE	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
WEST BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WEST ICE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WEST RED	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
WEST RED 20	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
WEST SILVER	astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
WEST SILVER 20	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AGIO WILDE CIGARROS	da 5 pezzi	112,00	116,00	2,90
AMMEZZATI TOSCANO GARIBALDI	da 5 pezzi	128,00	132,00	3,30
ANTICO TOSCANO	da 5 pezzi	320,00	328,00	8,20
ANTICO TOSCANO 24 SIGARI	da 24 pezzi	320,00	325,00	39,00
ANTICO TOSCANO 40 SIGARI	da 40 pezzi	320,00	330,00	66,00
BALMORAL DOMINICAN SELECTION CORONA	da 1 pezzo	260,00	300,00	1,50
BALMORAL DOMINICAN SELECTION CORONA TUBOS	da 1 pezzo	360,00	380,00	1,90
BALMORAL DOMINICAN SELECTION PANATELA	da 1 pezzo	220,00	260,00	1,30
TOSCANELLO	da 5 pezzi	136,00	140,00	3,50
TOSCANELLO AROMA ANICE	da 5 pezzi	160,00	164,00	4,10
TOSCANELLO AROMA FONDENTE	da 5 pezzi	160,00	164,00	4,10
TOSCANELLO AROMA GRAPPA	da 5 pezzi	160,00	164,00	4,10
TOSCANO ANTICA RISERVA	da 2 pezzi	420,00	450,00	4,50
TOSCANO ANTICA RISERVA	da 10 pezzi	420,00	450,00	22,50
TOSCANO CLASSICO	da 5 pezzi	208,00	220,00	5,50
TOSCANO EXTRAVECCHIO	da 5 pezzi	228,00	232,00	5,80
TOSCANO EXTRAVECCHIO DA 20 SIGARI	da 20 pezzi	200,00	230,00	23,00
TOSCANO GARIBALDI	da 5 pezzi	184,00	188,00	4,70

SIGARETTI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BALMORAL DOMINICAN SELECTION 5 SHORT PANATELA	da 5 pezzi	256,00	264,00	3,30
SIGARETTI ALTRI				
AGIO FILTER TIP	da 5 pezzi	160,00	168,00	2,10
AGIO JUNIOR TIP	da 5 pezzi	160,00	168,00	2,10
AGIO MEHARI’S JAVA	da 10 pezzi	136,00	140,00	3,50
AGIO MEHARI'S ECUADOR	da 10 pezzi	136,00	140,00	3,50
AGIO MEHARI'S SWEET ORIENT	da 10 pezzi	136,00	140,00	3,50
AGIO MINI MEHARI"S ANISETTE	da 10 pezzi	108,00	112,00	2,80

AGIO MINI MEHARI"S BRASIL	da 10 pezzi	108,00	112,00	2,80
AGIO MINI MEHARI"S ECUADOR	da 10 pezzi	108,00	112,00	2,80
AGIO MINI MEHARI'S JAVA	da 10 pezzi	108,00	112,00	2,80
AGIO MINI MEHARI'S SWEET ORIENT	da 10 pezzi	108,00	112,00	2,80
AGIO TIP CLAIR	da 5 pezzi	160,00	168,00	2,10
PANTER BLUE	da 10 pezzi	112,00	120,00	3,00
PANTER DESSERT	da 20 pezzi	70,00	72,00	3,60
PANTER FILTER DESSERT 20	da 20 pezzi	74,00	76,00	3,80
PANTER MIGNON DE LUXE	da 20 pezzi	98,00	100,00	5,00
PANTER VITESSE DE LUXE	da 10 pezzi	132,00	140,00	3,50

TRINCIATI

(TABELLA C)

TRINCIATI PER SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ELIXYR 100 A.B.	da 100 grammi	100,00	87,50	8,75
TRINCIATI PER PIPA				
FORTE	da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
ITALIA	da 40 grammi	115,00	120,00	4,80
SAVINELLI ARMONIA	da 50 grammi	144,00	150,00	7,50

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 133

09A15454

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003 con il quale è stato attribuito al consorzio tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del gennaio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al consorzio tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato I.N.E.Q., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 4 dicembre 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio tutela Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 4 dicembre 2003 e già confermato con decreto 4 dicembre 2006, al Consorzio tutela Speck Alto Adige con sede in via Renon 33/A - 33100 Bolzano; Südtiroler Speck Consortium Rittnerstr. 33/A - 39100 - Bozen, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A14987

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Autostrada Livorno-Civitavecchia. Tratta Cecina (Rosignano Marittimo) - Civitavecchia. Tratta Rosignano - San Pietro in Palazzi - lotto 1 (CUP F36G05000260008). Approvazione del progetto definitivo. (Deliberazione n. 118/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni che all'art. 2, comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale tirrenico nord-Europa, l'«Asse autostradale Cecina-Civitavecchia» con un costo di 1.859,245 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), conferma tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale tirrenico nord-Europa, l'«Asse autostradale Cecina - Civitavecchia» con il medesimo costo;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) e ha, altresì, preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche», predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009, tra cui il collegamento autostradale in esame;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, con la quale questo Comitato ha approvato la «Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale»;

Vista la delibera 28 giugno 2007, n. 45 con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sul Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012 che, nell'allegato B4 relativo agli interventi «legge obiettivo: opere da avviare entro il 2012», include l'«Asse autostradale A12: tratta Cecina (Rosignano Marittima) - Civitavecchia»;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 116 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110/2009), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del predetto Asse autostradale «Tratta Rosignano Marittimo - Civitavecchia», individuando il soggetto aggiudicatore in ANAS S.p.a. e in 3.787,8 milioni di euro il limite di spesa dell'opera;

Vista la nota 2 dicembre 2009, n. 5269, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato del progetto definitivo del 1° Lotto dell'Asse autostradale A12 Rosignano Marittimo - Civitavecchia «Tratta Rosignano - San Pietro in Palazzi» e ha contestualmente trasmesso la relativa relazione istruttoria con allegati;

Viste le note nn. 49071 e 49244 del 3 dicembre 2009, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione integrativa relativa al sopra citato intervento, incluso il parere reso dall'Unità tecnica finanza di progetto;

Acquisita in seduta la nota del Ministero proponente con la quale è stata riformulata la proposta di approvazione del progetto definitivo del citato 1° Lotto dell'Asse autostradale A12 Rosignano Marittimo - Civitavecchia «Tratta Rosignano - San Pietro in Palazzi»;

Considerato che l'Allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF), sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 luglio 2009, include, nella tabella 14 «la manovra triennale 2009-2011», l'«Asse autostradale Rosignano - Civitavecchia» con previsione di spesa nel triennio 2009-2011 interamente a carico di risorse private;

Considerato che sul predetto Allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF), la Conferenza unificata e le competenti commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole secondo ordinaria procedura di legge;

Considerato che il completamento dell'autostrada A12 Livorno - Civitavecchia è inserito nella vigente Convenzione di concessione, sottoscritta il 7 ottobre 1999 tra ANAS S.p.a. e la Società Autostrada Tirrenica S.p.a. (SAT S.p.a.), che disciplina il tratto in esercizio (Livorno - Rosignano) fino al 31 ottobre 2028 e che prevede, per il completamento all'esame, la stipula di apposito atto aggiuntivo al verificarsi dei presupposti necessari;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 20, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2009 l'avv. Antonio Bargone è stato nominato Commissario straordinario dell'A12 Rosignano Marittimo - Civitavecchia;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale della riunione odierna del Comitato;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto definitivo in esame concerne la realizzazione del 1° lotto della «tratta Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi» dell'Asse autostradale A 12 Rosignano - Civitavecchia per un estensione complessiva di circa 4,0 km che consente il raccordo diretto tra la tratta Livorno - Rosignano della predetta A12 e la «variante Aurelia», inglobando nel tracciato autostradale per circa 3 km la predetta variante;

che il progetto definitivo prevede la costruzione di un nuovo tratto autostradale dal km 0, posto in coincidenza dell'attuale svincolo autostradale di Rosignano Marittimo fino al km 1+200 e l'adeguamento in autostrada della «variante Aurelia», tramite allargamento in sede dell'attuale strada «variante Aurelia»;

che l'asse autostradale di cui all'alinea precedente è riferibile ad una strada tipo categoria A «autostrada» delle norme funzionali e geometriche allegate al decreto ministeriale 5 novembre 2001 e prevede una piattaforma di 24 m di larghezza, organizzata in due carreggiate con due corsie di marcia da 3,75 m, corsia di emergenza larga 3 m a destra e banchina di 0,7 m a sinistra, separate da spartitraffico con barriera di sicurezza monofilare;

che nel tratto autostradale ricade un unico svincolo, quello attualmente esistente di Rosignano all'inizio del lotto, che sarà completato mediante la realizzazione di una rampa di uscita dalla carreggiata nord con inizio dal piazzale di esazione e, dopo un tratto in affiancamento alla sede autostradale principale, divergenza nella rampa indiretta;

che il progetto preliminare di cui alla citata delibera n. 116/2008 prevedeva il posizionamento della barriera terminale di esazione a nord di Rosignano mentre il progetto definitivo all'esame ha recepito la soluzione di posizionare la barriera di esazione a sud di Rosignano, al chilometro 0+900, ai fini di non modificare l'attuale assetto di controllo della tratta in esercizio Livorno - Rosignano, non imponendo maggiorazioni forfetarie di percorrenze ma solo pedaggiamento del percorso autostradale effettuato e di separare il traffico con origine-destinazione Rosignano, risolvendo i problemi di congestione attualmente presenti alla connessione della SS Aurelia con l'autostrada A12 all'altezza dello svincolo di Rosignano;

che con nota 6 agosto 2009, prot. CDG-0117359-P, la società ANAS S.p.a., in qualità di soggetto aggiudicatore, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo dell'intervento;

che SAT S.p.a., in nome e per conto del soggetto aggiudicatore ANAS S.p.a., ha provveduto all'avvio del procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità mediante pubblicazione di un avviso pubblico in data 1° settembre 2009 sui quotidiani «Il sole 24 Ore», «La Nazione»; «Il Tirreno», e che entro la data di scadenza per la presentazione delle osservazioni da parte dei privati interessati dalle attività espropriative al soggetto aggiudicatore sono state presentate 16 osservazioni a cui SAT S.p.a., per nome e per conto di ANAS S.p.a. ha dato risposta;

che in data 2 settembre 2009 è stata indetta la Conferenza di servizi convocata in prima seduta per il giorno 5 ottobre 2009 e in seconda seduta il giorno 23 novembre 2009, ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo n. 163/2006;

che la Regione Toscana ha espresso parere favorevole con prescrizioni con le delibere 28 settembre 2009, n. 834, 2 novembre 2009, n. 976, e 30 novembre 2009 n. 1078;

che il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, il 30 novembre 2009, ha formulato parere favorevole con prescrizioni sul progetto definitivo dell'opera;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 1° dicembre 2009, n. DG/PBAAC/USEGR/34.19.04/12279/2009, ha trasmesso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in argomento;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato gli elaborati progettuali concernenti la risoluzione delle interferenze e gli espropri;

che in esito alla Conferenza di servizi il progetto definitivo è stato integrato:

con alcune modifiche del tracciato principale, che non alterano il piano delle aree soggette ad esproprio;

con una viabilità secondaria alternativa, indicata in elaborati integrativi presentati, che consente di raggiungere l'attuale svincolo di San Pietro in Palazzi sulla «variante Aurelia» senza passare per l'Autostrada e per la barriera di esazione, per la quale è richiesta a questo Comitato la disposizione di variante ai sensi dell'art. 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006;

con il completamento di alcune tratte di strade esistenti (in modo da realizzare una seconda alternativa all'Autostrada, sostitutiva della variante di Vada prescritta in occasione dell'approvazione del progetto preliminare), per il quale del pari è richiesta a questo Comitato la disposizione di variante ai sensi dell'art. 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dagli Enti istituzionali e ha proposto le prescrizioni e raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo, contrassegnando con asterisco le prescrizioni relative alle opere per cui si chiede la disposizione di variante;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come sopra esposto, è individuato nell'ANAS S.p.a.;

che il completamento dell'autostrada A12 Livorno - Civitavecchia è inserito nella vigente Convenzione di concessione, sottoscritta il 7 ottobre 1999 tra ANAS S.p.a. e SAT S.p.a., convenzione che disciplina il tratto in esercizio (Livorno - Rosignano) fino al 31 ottobre 2028;

che il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori della tratta in oggetto è di 39 mesi, comprensivi di progetto esecutivo, e che la fine dei lavori è prevista entro il 14 agosto 2012, mentre la entrata in esercizio è prevista entro il 14 febbraio 2013;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'importo del lotto 1 della tratta Rosignano - San Pietro in Palazzi, quale risulta dal quadro economico esposto nella relazione istruttoria, è pari a 49.362.570,19 euro, di cui 33.037.859,91 euro per lavori a base d'asta, comprensivi di oneri per la sicurezza quantificati in 1.987.239,69 non soggetti a ribasso, e 16.324.710,28 euro per somme a disposizione;

che nel suddetto costo è incluso il costo della «riqualificazione ed integrazione della viabilità connessa», quantificato in 4.158.000 euro;

che non sono previsti oneri a carico dello Stato, ravvisandosi l'investimento a totale carico di capitali privati;

che la concedente ANAS S.p.a. con nota CDG 117356-P del 6 agosto 2009, nell'approvare il progetto definitivo, ha autorizzato SAT S.p.a. ad anticipare il predetto costo del 1° lotto della «Tratta Rosignano - San Pietro in Palazzi»;

che tale anticipazione sarà recuperata dalla società concessionaria con il perfezionamento di apposito atto convenzionale, secondo quanto previsto dalla vigente Convenzione di concessione sottoscritta il 7 ottobre 1999 e dalla citata legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni;

che, a tal fine, ANAS S.p.a. e SAT S.p.a. hanno sottoscritto in data 11 marzo 2009 lo schema di Convenzione unica, sulla base dei criteri di cui alla delibera n. 39 2007 di questo Comitato «Direttiva in materia economica del settore autostradale»;

che il soggetto aggiudicatore ha presentato un piano economico-finanziario sintetico relativo alla tratta in approvazione;

che l'Unità tecnica finanza di progetto ha espresso il proprio parere sul suddetto piano concludendo che «i valori presentati sono adeguati alle esigenze per il completamento del primo lotto» e che «peraltro una più approfondita analisi economico finanziaria potrà essere effettuata solo a seguito dell'approvazione della nuova Convenzione unica e dell'allegato Piano economico finanziario nel cui ambito tale lotto dovrebbe essere ricompresso»;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato — con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo del 1° lotto «Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi» dell'asse autostradale A12 Livorno - Civitavecchia, tratta Rosignano Marittimo - Civitavecchia.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto come sopra approvato.

Le prescrizioni richiamate ai punti precedenti, cui è subordinata l'approvazione dei progetti ivi indicati, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.2 Il costo del 1° lotto di cui al precedente punto è pari a 49.362.570,19 euro.

1.3 La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta negli elaborati progettuali indicati nella prima parte dell'allegato 2 alla presente delibera, mentre la documentazione relativa agli espropri è contenuta negli elaborati progettuali indicati nella seconda parte dell'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera.

1.4 È disposta, ai sensi dell'art. 167, comma 6, la progettazione definitiva degli interventi relativi alla viabilità secondaria, così come individuati dal tavolo tecnico e contrassegnati con le sigle DSATT01PS00TRAPP001/2/3/4/5 A, di seguito elencati:

1) rotatoria che collega la «variante Aurelia» alla nuova bretella di collegamento con la SR 2006;

2) strada di collegamento «variante Aurelia» - SR 206 Pisana - Livornese;

3) SR 206 Pisana - Livornese compresa tra il collegamento di cui al punto 2 e la SC via Po;

4) adeguamento SC via Po nel tratto compreso tra la SR 2006 Pisana - Livornese e la «variante Aurelia»;

5) SC via per Rosignano - «variante Polveroni»;

6) variante SC via Torre - variante SC via della Resistenza nel territorio del Comune di Vada.

1.5 I progetti definitivi degli interventi di cui al punto 1.4 saranno sottoposti a questo Comitato ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, con la prescrizione che tali interventi siano conclusi nell'ambito dei tempi previsti per la realizzazione dell'asse principale.

2. Disposizioni finali.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

2.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che — ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006 — la Commissione VIA procederà a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

2.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, dovrà essere stipulato apposito protocollo di legalità tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore ed il concessionario, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata: il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 3, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2.5 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 3 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 111

ALLEGATO 1

Parte 1^ - PRESCRIZIONI

Le prescrizioni contrassegnate da asterisco verranno approvate con apposita procedura così come previsto dall'art. 167 comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006.

1. Adeguare il Piano di Monitoraggio Ambientale alle norme tecniche dell'Allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 con particolare riguardo alla definizione delle soglie di attenzione e alle procedure di prevenzione e di risoluzione delle criticità.

2 Predisporre un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, con valenza contrattuale, che contenga i dettagli operativi di quest'attività in termini di:

   a. Percorsi impegnati;

   b. Tipo di mezzi;

   c. Volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;

   d. Percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati.

   e. Percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ove siano specificate, se del caso, le misure di salvaguardia degli edifici sensibili.

3. Dettagliare la qualità e quantità delle emissioni, degli scarichi e delle acque di prima pioggia in fase di cantierizzazione e le misure per renderle conformi alle disposizioni previste dalla normativa decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

4. Eseguire, al termine delle operazioni di smantellamento del cantiere, le verifiche dell'assenza di contaminazioni residue, in conformità all'art. 242 del decreto legislativo n.152/2006 (indagine preliminare), concordate con A.R.P.A., Provincia e Comuni interessati.

5. Nella progettazione esecutiva presentare un piano di gestione delle terre e rocce da scavo e produrre apposito progetto, ai fini della compatibilità ambientale, di riutilizzo delle terre ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, modificato con decreto legislativo n. 4/2008.

6. Contestualmente alla progettazione esecutiva, curare che siano verificati gli aspetti progettuali per le cave e discariche relativi a tutte le componenti ambientali coinvolte (atmosfera, clima acustico, ambiente idrico, vegetazione, fauna ed ecosistemi), nonché che sia redatta una pianificazione puntuale dei trasporti connessi.

7. Prevedere il dettaglio di sistemazione, presso il campo base, delle aree di stoccaggio delle terre in genere e vegetali in particolare. Per queste ultime definire le esatte procedure di stoccaggio (altezza dei cumuli, modalità di spandimento e soprattutto le modalità delle procedure di garanzia alla conservazione delle caratteristiche di vegetabilità).

8. Prevedere l'inserimento delle barriere antipolvere e per la fase cantieristica definire le misure di mitigazione e/o compensazione delle emissioni inquinanti, sia come sollevamento e dispersione di polveri, sia per emissione di rumore e gas di scarico, a valle di analisi modellistiche mirate che tengano conto anche delle sorgenti di emissione già eventualmente presenti.

9. In relazione all'ipotizzato impiego della stabilizzazione a calce, dovranno essere adottate tutte le mitigazioni necessarie per ridurre il tempo di esposizione della calce viva prima della sua miscelazione, contenendo così gli impatti sulle aree abitate, agricole e i corsi d'acqua limitrofi all'area di intervento. Fra le possibili mitigazioni, da adottare con vento superiore a 3 m/s (brezza tesa), si evidenzia l'impiego di calce a granulometria migliorata, l'adozione di sistemi di bagnatura o nebulizzazione prossimi al rilevato in realizzazione, favorire quanto possibile la simultaneità in opera delle due macchine operatrici per lo spandimento e la miscelazione della calce. Si prescrive, inoltre, l'interruzione dei lavori con vento superiore a 11 m/s (vento teso)".

10. Ridefinire, in accordo con gli Enti locali di controllo, gli standard di realizzazione dei corridoi faunistici.
11. Aggiornare il quadro economico con i costi definitivi previsti per monitoraggi ambientali, compensazioni e mitigazioni.
12. Concordando gli standard anche in relazione alle reti di monitoraggio degli Enti Locali di controllo, il Proponente dovrà prevedere la restituzione periodica programmata e su richiesta delle informazioni e dei dati in maniera strutturata e georeferenziata, di facile utilizzo ed aggiornamento, e con possibilità sia di correlazione con eventuali elaborazioni modellistiche sia di confronto con i dati previsti nel SIA.
13. Contestualmente alla comunicazione dell'inizio operativo dei cantieri, il Proponente dovrà presentare il manuale di gestione ambientale dei cantieri conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal sistema EMAS, come previsto dall'Allegato Tecnico XXI del decreto legislativo n. 163/2006.
14. In fase di verifica della progettazione, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere dimostrata la revisione di misure idonee ad assicurare che sia garantita la continuità dell'esercizio sulla viabilità esistente, limitando alle ore notturne eventuali chiusure.
15. Che venga comunicato, con un congruo anticipo, almeno venti giorni, alla Soprintendenza Archeologica della Toscana, la data di inizio dei lavori, al fine di poter controllare i medesimi in corso d'opera.
16. Che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi degli artt. 822 e 823 e specialmente art. 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale di sospendere i lavori ed avvertire immediatamente la Soprintendenza Archeologica di Firenze o la Stazione dei Carabinieri competente per territorio.
17. Che lungo tutto il tracciato autostradale dovrà essere messa a dimora una fascia di verde di rispetto sia a destra che a sinistra dell'intervento medesimo di larghezza variabile integrato, dove necessario, anche con alberature ed essenze vegetazionali autoctone.
18. Che per gli interventi di abbattimenti di edifici e fabbricati descritti nella "relazione 11 esproprio" la Soprintendenza di Pisa si riserva di esprimere un parere di merito in base alla presentazione di ulteriore documentazione da produrre in fase esecutiva.
19. Che vengano esclusi:
    - gli edifici rurali storici, o rurali inseriti in un contesto paesaggistico urbanistico caratterizzato e caratterizzante lo stato dei luoghi;
    - le case cantoniere e coloniche;
    - le eventuali torri di avvistamento;
    - eventuali pozzi e cisterne fuori terra che sottolineano il sistema idrico esistente;
    - eventuali testimonianze di architettura industriale storica e qualsiasi testimonianza antica presente nell'ambito territoriale in questione oggetto di intervento;
20. Che il tracciato della nuova arteria stradale di completamento dovrà essere ubicato e posizionato ad una distanza idonea e tale da non interferire con i “brani architettonici" presenti sul territorio aperto. Lungo i cigli stradali, gli argini laterali e il percorso, dovranno essere fatte solo opere di bioingegneria e di bioarchitettura.
21. Che per quanto riguarda tutti gli elementi prefabbricati dei volumi tecnici ENEL, compreso le cabine tecnologiche per impianti, si dovrà procedere ad una adeguata schermatura degli stessi usando siepi vegetazionali autoctone e quant'altro necessario lungo i quattro lati del manufatto.

22. Che per quanto concerne la nuova barriera di esazione da localizzare sull'area in prossimità dello svincolo di Vada, si dovrà garantire la salvaguardia dei corsi d'acqua del Fosso del Ponte e Fosso degli Impalancati, e con la messa a dimora di una fascia di verde di rispetto e ove necessario anche con alberature ed essenze vegetazionali autoctone.
23. Che per quanto riguarda la riqualificazione della SR 206 con l'inserimento di rotatorie si dovrà prevedere opere a prato e/o verde sulla rotatoria stessa, salvaguardando le emergenze architettoniche come edifici rurali, storici presenti sul territorio.
24. Si dovrà considerare lo spostamento dell'area di cantiere in loc. "Podere Zimbrone", individuata presso il chilometro 269 della SS 206 e corrispondente ai mapp. 2-4-8- del Foglio n. 45 del Comune di Castellina Marittima (PI) di proprietà della grande fattoria "Il Terriccio", azienda di fama mondiale per la tipica produzione del vino Lupinaia. Tale area di produzione viticola d'eccellenza riveste particolare significato paesaggistico e strategico in quanto non solo è direttamente destinata a vigneto specializzato e rappresenta dunque uno specifico impianto tradizionale in perfette condizioni di efficienza produttiva ma costituisce anche, insieme al contiguo viale alberato, la straordinaria porta di accesso alla monumentale tenuta storica, caratterizzata dal tipico e incontaminato paesaggio toscano che è meta frequentissima del turismo e del mercato enologico internazionale. Si rileva peraltro la vicinanza di aree libere in prossimità del percorso stradale di progetto che per la loro posizione più agevole e marginale rispetto alla viabilità esistente e per il loro attuale uso marginale e comunque ridotto possono credibilmente costituire una più utile ed economica alternativa alle scelte prospettate. Quindi l'ubicazione della nuova area di cantiere dovrà essere posizionata nell'ambito territoriale individuato tra la variante SS 1 Aurelia, la rotatoria 2 e la variante della strada locale 2.
25. Tutte le opere di riqualificazione della viabilità locale inserite nel progetto devono essere completate prima dell'entrata in funzione del sistema di pedaggio relativo ai lavori del lotto in esame.
26. * La realizzazione, in comune di Rosignano Marittimo, del tratto di collegamento tra via Polveroni e la vecchia Aurelia, che attraversa la ferrovia, e la riqualificazione del tratto urbano dell'Aurelia fino a Vada dovrà essere inserita nel successivo lotto dell'Autostrada A12 in Provincia di Livorno.
27. Il cronoprogramma dei lavori dell'intera opera autostradale presentato da SAT deve essere considerato comprensivo di tutte le opere connesse, da attuarsi nel rispetto della prescrizione contenuta nella delibera CIPE del 18 dicembre 2008 con la sola esclusione della tangenziale di Vada, come prevista nel progetto preliminare.
28. L'esenzione del pedaggio, per l'utilizzo del tratto autostradale Rosignano-San Pietro in Palazzi, dovrà essere garantita per i residenti nei 10 comuni della Bassa Val di Cecina, come proposto da SAT e concordato con i Comuni, per il periodo necessario a definire, con l'approvazione del successivo lotto, il sistema di esazione che verrà realizzato sul resto della tratta autostradale da Cecina a Civitavecchia; tale esenzione dovrà riguardare gli utenti di classe A e B dotati di telepass, per il cui canone è prevista la gratuità per un anno.
29. Prima dell'inizio dei relativi lavori dovranno essere predisposti tutti gli elaborati indicati nel parere ARPAT del 16 ottobre 2009, da riferirsi al progetto definitivo integrato da SAT.
30. Di costruire, con gli Enti maggiormente interessati, compresi la Provincia di Livorno e i Comuni di Rosignano Marittimo e Cecina, un Osservatorio ambientale ai sensi della prescrizione n.84 della delibera CIPE del 18 dicembre 2008 di approvazione del progetto preliminare, che consenta:
    - di verificare, in fase di progettazione esecutiva, in fase di costruzione e di esercizio, il rispetto sia delle prescrizioni contenute nella stessa delibera CIPE, sia di quelle che saranno formulate in sede di approvazione del progetto definitivo del presente lotto, accogliendo le presenti prescrizioni;

- di monitorare gli effetti ambientali;
- di produrre la risoluzione di eventuali problemi non previsti che si evidenziassero in fase esecutiva.

31. Di conformarsi ai pareri che i Comuni interessati territorialmente riterranno di esprimere anche nel corso della Conferenza di Servizi in merito alla conformità agli strumenti urbanistici comunali per gli aspetti di esclusiva rilevanza locale, cosi come previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n.1.
32. Di impegnare Anas a costruire, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo del presente lotto, l'osservatorio di cui sopra, termine entro il quale gli Enti maggiormente interessati dai lavori del lotto stesso dovranno comunicare i propri rappresentanti; l'Osservatorio dovrà essere integrato, a seguito dell'approvazione degli ulteriori lavori, con i rappresentanti degli altri Enti maggiormente interessati agli stessi, monitorando anche gli effetti socio-economici.

Cantieri

33. Nella successiva fase di progettazione esecutiva dovranno essere fornite la planimetria di dettaglio, le lavorazioni che saranno eseguite presso i cantieri, la stima dei fabbisogni idrici e le modalità di approvvigionamento, le modalità di scarico delle acque di lavorazione.
34. Nella successiva fase di progettazione esecutiva dovranno essere forniti i progetti di recupero delle aree di cantiere e dovranno essere descritti gli interventi che saranno adottati.

Approvvigionamenti e terre e rocce di scavo

35. Il progetto esecutivo dovrà fornire una stima del fabbisogno di inerti, con l'indicazione delle cave nelle vicinanze dell'opera e le relative disponibilità, indicando le quantità di materiale necessario per le diverse tipologie.
36. In merito al riutilizzo di miscele di materiali quali sottoprodotti o rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle lavorazioni industriali, non si riscontrano nel Progetto Definitivo indicazioni in merito. Dalla Tavola del bilancio materiali (pag. 124 della Relazione tecnica Generale) si evince che gli scavi ammontano a 115.434 m3, il fabbisogno dell'opera risulta di 319.409 m3, oltre a 15.800 m3 di terreno vegetale. Non è chiaramente indicato se tutto il materiale sarà riutilizzato nell'opera, né le modalità dell'eventuale impiego nelle "Aree di recupero ambientale", per le quali non sono stati presentati appositi progetti. In merito al riutilizzo del materiale di scavo si ipotizza l'impiego della stabilizzazione a calce. Si evidenzia che l'impiego della calce viva può determinare impatti sull'atmosfera dovuti prevalentemente alla diffusione delle polveri durante lo spargimento, la miscelazione con il terreno e i travasi tra le macchine operatrici. Dovranno, pertanto, essere adottate tutte le mitigazioni necessarie per ridurre il tempo di esposizione della calce viva prima della sua miscelazione, contenendo così gli impatti sulle aree abitate, agricole ed i corsi d'acqua limitrofi all'area d'intervento. Fra le possibili mitigazioni, da adottare con vento superiore a 3 m/s (brezza tesa), si evidenzia l'impiego di calce a granulometria migliorata, l'adozione di sistemi di bagnatura o nebulizzazione prossimi al rilevato in realizzazione, favorire quanto possibile la simultaneità in opera delle due macchine operatrici per lo spandimento e la miscelazione della calce. Si raccomanda, inoltre, l'interruzione delle lavorazioni con vento superiore a 11 m/s (vento teso).
37. Prima dell'autorizzazione dovrà essere presentato un adeguato piano di gestione delle terre e rocce da scavo (ai sensi dell'art. 185 decreto legislativo n. 152/06) con indicazione delle volumetrie dei materiali scavati, di quelli effettivamente reimpiegati nell'opera o, per gli eventuali esuberi, nelle Aree di recupero indicate in Progetto.

38. Il Progetto definitivo prima dell'autorizzazione dovrà contenere il Progetto di recupero morfologico ed ambientale delle aree di recupero (deposito), specificando quale, fra quelle presentate in Tavola DSATTOICAOOCANCO001, è deputata ad accogliere le terre del lotto .1, secondo modalità contenute in apposito progetto.
39. Nel progetto esecutivo si dovrà rivedere opportunamente il bilancio terre alla luce delle integrazioni progettuali e della nuova configurazione dell'asse stradale e della viabilità secondaria.
40. Il Progetto prevede, presso il campo base, un'area per la caratterizzazione e lo stoccaggio provvisorio delle terre da scavo, comprese quelle vegetali. L'area, impermeabilizzata, sarà dotata di un sistema di raccolta delle acque di dilavamento dotato di una vasca di decantazione prima dello scarico del corso d'acqua. Nel Progetto esecutivo dovranno essere fornite le informazioni sulla modalità di stoccaggio del terreno vegetale, in particolare l'altezza dei cumuli, che si ricorda, deve essere contenuta per l'adeguata conservazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche.
41. Dovrà essere effettuata una valutazione in seguito alla quale saranno indicati i tratti in cui inserire barriere antipolvere.

Acque superficiali

42. La gestione delle acque di cantiere, di piazzale e/o di piattaforma dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20/2006, prevedendo idoneo trattamento finale prima dell'immissione nel corpo recettore.
43. Il Progetto definitivo prevede la canalizzazione delle acque di piattaforma stradale con convogliamento controllato verso i recettori finali. Questi sono rappresentati dai seguenti fossi e torrenti:
    - Botro del Gaziandrino e Botro Zimbrone, affluenti del Torrente Ricavo;
    - Torrente Tripesce;
    - Fosso Meluccio;
    - Fosso degli Impiccati;
    - Fosso del Ponte Nuovo;
    - Fosso degli Impalancati;
    - Canaletta di Colmezzano;

    questi ultimi tutti affluenti del Torrente Tripesce. Per quanto sopra non è applicabile la scelta progettuale di non prevedere alcun tipo di trattamento prima del recapito finale. Sola eccezione sono le acque dilavanti il piazzale della barriera di esazione di San Piero in Palazzi dove verrà collocata una vasca di disoleazione da 27.000 m^3 prima del recapito nel Fosso del Ponte Nuovo.
44. Relativamente ai cantieri si dovrà specificare la pavimentazione e le lavorazioni che in essi verranno svolte, dovrà essere indicata la fonte per l'approvvigionamento idrico.
45. Nel progetto esecutivo dovranno essere descritte le modalità di gestione degli scarichi idrici dei cantieri.

Acque sotterranee (prescrizioni 41 - 42)

46. Si dovranno eseguire ulteriori indagini geognostiche, laddove non sia già stato fatto, per approfondire gli aspetti geologici e geotecnici, gli impatti nella fase di cantiere, nonché bisognerà produrre un inquadramento idrogeologico dettagliato dell'area di progetto.

Flora fauna ed ecosistemi

47. Per 6 attraversamenti idraulici viene proposto l'adeguamento a corridoi faunistici mediante realizzazione di percorsi in asciutto, strutture a verde e recinzioni di invito per la fauna. Si evidenzia, tuttavia, che gli adeguamenti tecnici idraulici, in particolare la realizzazione di cordoli laterali, riportati in tavola DSATTOiIAOOAMBDC005A, non trovano riscontro negli elaborati progettuali dei tombini scatolari TMO6 e TMO7. Si chiede un aggiornamento degli elaborati progettuali. Per i tombini circolari TMO1, TM02, TM03 e TM04 si evidenzia che il materiale utilizzato (lamiera di acciaio ondulata) risulta poco idoneo per favorire l'attraversamento faunistico, la base dovrà pertanto essere ricoperta con una soletta in cemento o pietre cementate per facilitare il passaggio della fauna, possibilmente che presenti una pendenza su un lato per mantenere una parte della sezione asciutta.

Acustica ed altri agenti fisici

48. Dovrà essere predisposto uno studio della componente acustica attento sia alla fase di realizzazione dei lavori sia a quella di esercizio dell'opera, e come queste conseguenze influiscano sui recettori. In particolare bisognerà valutare questa componente relativamente all'area di cantiere considerando i macchinari utilizzati per le opere.

Ulteriori considerazioni sul Progetto Definitivo

49. Si ricorda che qualunque impianto a RF ad uso pubblico rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 259/2003 e, pertanto, se l'impianto radiomobile indicato nel progetto definitivo effettuasse anche servizio pubblico (se, ad esempio, fosse abbinato ad un impianto di telefonia mobile non riservato ad uso interno del Gestore dell'infrastruttura), allora necessiterebbe anche di previa autorizzazione del Comune competente, con il parere espresso da ARPAT (come previsto dalle norme vigenti) sui livelli di campo elettromagnetico emessi.
50. Predisporre un Piano di monitoraggio secondo le linee guida della CSVIA del Ministero dell'Ambiente. Per tutti gli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CE e per tutte le specie tutelate ai sensi della medesima Direttiva e della Direttiva- "Uccelli", tale Piano dovrà essere realizzato in concerto con tutti gli Enti preposti alla tutela della biodiversità delle aree interessate e contenere un monitoraggio dello stato ante operam di tutti i corsi d'acqua interessati (con la sola esclusione dei corsi d'acqua che risultano asciutti per periodi stagionali significativi), inserendo nel set dei parametri da analizzare anche il parametro "solidi sospesi". Deve altresì essere predisposto un piano di monitoraggio in corso d'opera e post operam, onde valutare, con i metodi I.B.E. ed I.F.F,, il possibile impatto su ogni corso d'acqua principale (Cecina, Pecora. Corna, Ombrone, Bruna, Fosso Camilla), e indicare le idonee misure di mitigazione che devono includere - tra l'altro - gli interventi per il mantenimento della continuità ecologica.
51. Le descrizioni della vegetazione forestale riportata nei documenti non sono rispondenti alla terminologia usata nelle disposizioni dettate dall'art.44, comma 5, punto a) del D.P.G.R. n. 48/R del 8.08.2003. Tutti i riferimenti cartografici possono essere reperiti attraverso la consultazione dei volumi e carte tematiche di 'Boschi e macchie di Toscana" edito dalla stessa Regione Toscana. La tipologia forestale illustrata è la tipologia ufficiale della stessa regione e dovrà essere adottata nei documenti tecnico-amministrativi a cui fa esplicito riferimento il P.F.R. 2007-2011 (Del. C.R. 13 dicembre 2006, n. 125).
52. Per quanto attiene ai previsti lavori per la realizzazione delle opere progettuali, si fa notare come esse siano state progettate, in alcuni tratti, su terreni che la legge n. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" considera terreni vincolati e/o boscati. Pertanto in tali terreni andranno rispettate le prescrizioni degli artt. 79 (Trasformazione dei boschi), 80 (Criteri e prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi) e 81 (rimboschimento compensativo) previste dal Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 8.08.2003.

53. Per quanto attiene al progetto definitivo si fa notare come le opere di ripristino della vegetazione forestale debbono avvenire utilizzando materiale vegetale inserito nell'allegato della Legge Regionale 39/2000 e dotato della prevista certificazione.
54. Per quanto attiene, in via generale, alle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere si ritiene opportuno ricordare che esse dovranno essere gestite in conformità con la normativa vigente, in particolare secondo quanto previsto dall'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., .
55. Si dovranno individuare e definire con precisione le quantità e le caratteristiche delle terre e rocce di scavo che saranno prodotte nel corso dei lavori e le relative modalità gestionali (quantitativi destinati al riutilizzo nelle "aree di recupero ambientale" con relativo progetto e piano di monitoraggio; destinazioni delle quantità in eccesso; etc...) in relazione a tutto quanto previsto dall'art. 186 del decreto legislativo n. 15212006.
56. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e eventuali altri rifiuti, come le lappe d'altoforno, se non pericolosi, dovranno essére gestiti in conformità con le normative vigenti in materia di rifiuti. Qualora in corso d'opera si dovessero presentare problematiche inerenti il ritrovamento di terreni e/o acque inquinati, dovranno essere attivate le procedure di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..
57. * Tutte le opere di riqualificazione della viabilità locale inserite nel progetto devono essere completate prima dell'entrata in funzione del sistema di pedaggio relativo ai lavori del lotto in esame; (già accolta dalla Regione Toscana).
58. * La realizzazione, in Comune di Rosignano Marittimo, del tratto di collegamento tra Via Polveroni e la vecchia Aurelia, che attraversa la ferrovia, e la riqualificazione del tratto urbano dell'Aurelia fino a Vada dovrà essere valutato l'inserimento nel primo lotto della realizzazione dell'Autostrada A12 in Provincia di Livorno; (già accolta dalla Regione Toscana).
59. * Il cronoprogramma dei lavori dell'intera opera autostradale presentato da SAT deve essere considerato comprensivo di tutte le opere connesse, da attuarsi nel rispetto della prescrizione contenuta nella delibera CIPE del 18 dicembre 2008 con la sola esclusione della tangenziale di Vada, come prevista nel progetto preliminare; (già accolta dalla Regione Toscana).
60. L'esenzione del pedaggio, per l'utilizzo del tratto autostradale Rosignano-San Pietro in Palazzi, dovrà essere garantita per i residenti nei 10 Comuni della Bassa Val di Cecina, come proposto da SAT e concordato con i Comuni, per il periodo necessario a definire, con l'approvazione del successivo lotto, il sistema di esazione che verrà realizzato sul resto della tratta autostradale da Cecina a Civitavecchia; tale esenzione dovrà riguardare gli utenti di classe A e B dotati di telepass, per il cui canone e previsto la gratuità per un anno; (già accolta dalla Regione Toscana).
61. Di aderire all'Osservatorio ambientale costituito tra gli Enti maggiormente interessati, compresi la Provincia di Livorno e i Comuni di Rosignano Marittimo e Cecina,ai sensi della prescrizione n. 84 della delibera CIPE del 18 dicembre 2008 di approvazione del progetto preliminare, che consenta:
    - di verificare, in fase di progettazione esecutiva, in fase di costruzione e di primo esercizio, il rispetto sia delle prescrizioni contenute nella stessa delibera CIPE, sia di quelle che saranno formulate in sede di approvazione del progetto definitivo del presente lotto, accogliendo le presenti prescrizioni;
    - di monitorare gli effetti ambientali;
    - di proporre la risoluzione degli eventuali problemi non previsti che si evidenziassero in fase esecutiva; (*già accolta dalla Regione Toscana*).

62. Di impegnare ANAS a costituire, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo del presente lotto, l'Osservatorio di cui sopra, termine entro il quale gli Enti maggiormente interessati dai lavori del lotto stesso dovranno comunicare i propri rappresentanti; L'Osservatorio dovrà essere integrato, a seguito dell'approvazione degli ulteriori lavori, con i rappresentanti degli altri Enti maggiormente interessati agli stessi, monitorando anche gli effetti socio-economici; (già accolta dalla Regione Toscana).

63. * Contestualmente alla realizzazione del lotto successivo della autostrada nella Provincia di Livorno dovrà essere prevista la realizzazione nel territorio del Comune di Cecina del tratto mancante della bretella compresa tra la SRT 206 (in corrispondenza della rotatoria con via Po) e la SP 39 (vecchia Aurelia). Tale viabilità era già prevista nelle prescrizioni della Delibera CIPE al punto 80, in quanto funzionale alla viabilità alternativa di Vada in modo da consentire ai fruitori di quest'ultima di recarsi allo svincolo di S.P. in Palazzi, e quindi a Cecina, senza dover attraversare il centro abitato di S.P. in Palazzi.

64. Per quanto attiene il pacchetto di pavimentazione ed il sottofondo di tutta la viabilità locale connessa, questi dovranno rispettare almeno le prescrizioni minime previste dalla Normativa Tecnica vigente per la classe individuata.

65. * Dovrà essere realizzata una rotatoria all'intersezione della bretella denominata "Variante Polveroni" con la via dei Polveroni.

66. * Tutte le rotatorie, nonché i tratti della viabilità compresa tra la SP 39 "ex Aurelia" e viale Italia, previsti nel progetto, dovranno essere dotati di idoneo impianto di illuminazione, la cui tipologia dovrà essere concordata con il Comune di Rosignano allo scopo di uniformarla quanto più possibile a quelle in esercizio in modo da ottimizzarne la futura manutenzione.

67. * La viabilità di prosecuzione della bretella denominata "Variante Polveroni", comprensiva dell'attraversamento della linea ferroviaria, dovrà avere le stesse caratteristiche della bretella stessa. In considerazione del fatto che il ponte sul fiume Fine, in corso di realizzazione da parte del Comune di Rosignano M.mo, avrà una larghezza della carreggiata corrispondente ad una viabilità tipo C1, si ritiene opportuno che tutte le opere d'arte presenti su di essa abbiano le stesse caratteristiche compatibili con viabilità tipo C1, in previsione di un futuro eventuale ampliamento della bretella in oggetto, e in considerazione del fatto che non è stata ancora presentata una stima dei volumi di traffico attesi sulla viabilità ordinaria (per altro già richiesta in occasione della procedura per l'espressione della compatibilità ambientale, Delibera G.C. n°141 del 27/09/2005). Quindi anche l'opera di attraversamento della ferrovia dovrà avere una larghezza compatibile con le stesse caratteristiche di viabilità tipo C1. Tale intervento dovrà essere realizzato contestualmente al lotto successivo della realizzazione della A12.

68 * Oltre alla riqualificazione della SP39 (vecchia Aurelia) nel tratto compreso tra l'intersezione della bretella di cui al punto precedente e l'abitato di Vada, dovrà essere adeguato e riqualificato, contestualmente al lotto successivo della realizzazione della A12, anche il tratto di SP 39 in uscita dall'abitato. di Vada verso sud, fino in prossimità del podere "I Tre Tegoli", nel punto in cui l'attuale sezione stradale è già di larghezza adeguata.

69. * Tutte le opere di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzate, secondo la tempistica indicata ai rispettivi punti, a carico di SAT senza limiti di importo: non è accettabile il limite massimo di 1,8 milioni di euro stabilito nella nota n. 983/EU del 27/10/2009.

70. * Per quanto riguarda la classificazione della SR 206 in F2 come proposto negli elaborati del progetto definitivo (vedi tav. DSAT T01 PS00 TRA ST007A), si rimanda al parere della Provincia di Livorno cui compete tale arteria viaria, circa l'idoneità di tale classificazione, in considerazione del carico e della tipologia di traffico cui sarà soggetta.

71. * Tutte le opere di riqualificazione della viabilità locale inserite nel progetto dovranno essere completate prima dell'entrata in funzione del sistema di pedaggio relativo ai lavori del lotto in esame.

72. Si rimanda al parere di cui alla Deliberazione G.R.T. n°976 del 02/11/2009, relativamente agli aspetti riguardanti l'esenzione dal pedaggio.
73. A seguito della realizzazione della nuova viabilità e della relativa regimazione della acque superficiali, si riscontra che queste vengono convogliate nei corsi d'acqua interessati dagli attraversamenti con un probabile incremento di portata nei ricettori stessi; si richiede pertanto che siano effettuate le verifiche dei canali interessati dalle nuove portate idriche.
74. Nella relazione idraulica non sono riportate le verifiche idrauliche relative alle interferenze con il canale di bonifica denominato Fosso Vallecorsa.
75. Fosso del Meluccio: problemi di carrabilità e ispezionabilità interna del tombino.
76. Fosso del Impiccati: problemi di carrabilità e ispezionabilità interna del tombino.
77. Fosso del Ponte Nuovo: problemi di carrabilità e ispezionabilità interna del tombino; inoltre non sono indicate, nel particolare costruttivo, le fossette di scarico del corpo stradale e del disoleatore.

PARTE 2^ - RACCOMANDAZIONI

1. Mantenere in condizioni di adeguata efficienza la viabilità interessata dal transito dei mezzi di cantiere durante le fasi di cantierizzazione dell'opera consegnando al termine dei lavori, la suddetta viabilità in perfetto stato di agibilità.
2. Utilizzare mezzi di trasporto con capacità differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l'impiego di mezzi di grande capacità, che consentano la riduzione del numero di veicoli in circolazione, dotati di appositi teli di copertura resistenti e impermeabili.

ALLEGATO 2

Parte 1^ - RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta nei seguenti elaborati:

D SAT T01 PS00 INT PV 001 A
D SAT T01 PS00 INT PV 002 A
D SAT T01 PS00 INT PV 003 A
D SAT T01 PS00 INT PV 004 A

Parte 2^ - ESPROPRI

La documentazione relativa agli espropri è contenuta nei seguenti elaborati progettuali:

D SAT T01 ES00 ESP SC 002A
D SAT T01 ES00 ESP PC 001A
D SAT T01 ES00 ESP PC 002A
D SAT T01 ES00 ESP SC 004A
D SAT T01 ES00 ESP PC 003A
D SAT T01 ES00 ESP PC 004A
D SAT T01 ES00 ESP RE 001A

ALLEGATO 3

Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, ANAS S.p.a. e Società Autostrada Tirrenica S.p.a.

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, della società Società Autostrada Tirrenica S.p.a., la quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;

- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta dell'esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre eventuali affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che il soggetto aggiudicatore e la Società Autostrada Tirrenica S.p.a. - d'intesa tra loro - definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;
- necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;
- necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
- necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

09A15261

REGIONE SICILIA

DECRETO 6 novembre 2009.

Vincolo paesaggistico all'area compresa tra Contrada Magnì e Contrada Camemi lungo la strada provinciale per Marina di Ragusa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI, DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE E DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE CONTEMPORANEA - SERVIZIO TUTELA

Visto lo statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002, reso dalla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale, che attribuisce il potere di firma dei provvedimenti di vincolo paesaggistico al dirigente generale, di cui all'art. 139 del T.U. n. 490/1999, oggi art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 1° maggio 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante «disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 102;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2008;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

Visto il D.A. n. 9020 del 22 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 18 del 7 aprile 2006, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2005/2009 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 9 gennaio 2009, con il quale la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto al primo punto all'ordine del giorno di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, l'area «lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa - Marina di Ragusa (Ragusa) tra le contrade Magnì e Camemi, dal torrente Cava Renna al vincolo del fiume Irminio», ricadente nel comune di Ragusa, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nella relazione allegata al verbale del 9 gennaio 2009, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale del 9 gennaio 2009, contenente la suddetta proposta di vincolo, la relazione e la relativa planimetria sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Ragusa dal 2 febbraio 2009 al 4 maggio 2009 e depositati nella segreteria del Comune stesso per il periodo previsto dall'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'allegato alla nota prot. n. 1081 del 4 settembre 2009 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, con il quale la stessa Soprintendenza ha trasmesso una relazione integrativa che descrive in maniera dettagliata i confini dell'area da tutelare;

Vista la nota prot. n. 1190 del 1° ottobre 2009 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, nella quale la stessa Soprintendenza chiarisce che la proposta di vincolo relativa alla strada di collegamento s.p. 25 tra Ragusa e Marina di Ragusa è formulata ai sensi della lettera «d», dell'art. 136, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di bellezze panoramiche;

Accertato altresì, che - come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni - dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia su tre quotidiani, due a diffusione regionale (Quotidiano di Sicilia e La Gazzetta del Sud) ed uno a diffusione nazionale (Il Giornale), giusta nota della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa, prot. n. 755 del 16 giugno 2009;

Accertato altresì, che - come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni - dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della provincia regionale di Ragusa e della Regione Siciliana - Dipartimento per i beni culturali ed ambientali, della Educazione Permanente e dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea;

Viste le osservazioni alla proposta di vincolo paesaggistico denominato «lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa - Marina di Ragusa (Ragusa) tra le contrade Magnì e Camemi, dal torrente Cava Renna al vincolo del fiume Irminio» ricadente nel comune di Ragusa, prodotte da Confindustria Ragusa, (inviata il 1° luglio 2009) e pervenuta presso questo Assessorato il 6 luglio 2009, e dal sig. Salvatore Macauda, nella qualità di legale rappresentante della ditta F.lli Macauda S. & E. s.n.c., (inviata il 2 luglio 2009) e pervenuta presso questo Assessorato il 7 luglio 2009;

Ritenuto che tali osservazioni sono state presentate oltre i termini previsti dall'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 1189 del 1° ottobre 2009, nella quale la Soprintendenza per beni culturali ed ambientali di Ragusa dichiara di avere ricevuto le osservazioni di Confindustria di Ragusa, del sig. Macauda Salvatore e della Provincia Regionale di Ragusa, tutte in data 6 luglio 2009, e che le stesse sono state presentate oltre i termini previsti per legge;

Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nella relazione allegata al verbale del 9 gennaio 2009 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento. di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni espresse in maniera sufficiente e congrua dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa nella relazione allegata al verbale del 9 gennaio 2009, i cui confini sono correttamente evidenziati nella planimetria ivi allegata e descritti in dettaglio nell'allegato alla nota prot. n. 1081 del 4 settembre 2009 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali, paesaggistiche, storico-architettoniche, panoramiche oltre che geologiche e geomorfologiche, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area «lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa - Marina di Ragusa (Ragusa) tra le contrade Magnì e Camemi, dal torrente Cava Renna al vincolo del fiume Irminio», ricadente nel comune di Ragusa, in conformità alla proposta verbalizzata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa nella seduta del 9 gennaio 2009;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari. possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Visto l'art. 140 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area «lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa - Marina di Ragusa (Ragusa) tra le contrade Magnì e Camemi, dal torrente Cava Renna al vincolo del fiume Irminio», ricadente nel comune di Ragusa, descritta nel verbale del 9 gennaio 2009 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, corredato dalla relazione, e delimitata nella planimetria ivi allegata, così come specificata in dettaglio nell'allegato alla nota prot. n. 1081 del 4 settembre 2009 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, che sono parti integranti del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, lettera «d» del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni e dell' art. 9 del Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, unitamente al verbale del 9 gennaio 2009 della competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, alla relazione, alla planimetria e all'allegato alla nota prot. n.1081 del 4 settembre 2009, di cui sopra è cenno, ai sensi degli articoli 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, e 12 del R.D. n. 1357/1940.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Ragusa, perché venga affissa per 90 giorni all'albo pretorio del Comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Ragusa dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Ragusa.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, nonché ricorso gerarchico al dirigente generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 6 novembre 2009

Il dirigente generale ad interim*:* EMANUELE

ALLEGATO

VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE

L'anno duemilanove il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 10,30 si è riunita, nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con D.A. n. 9020/05 pubbl. nella G.U.R.S. n.18 del 7-4-2006, convocata ai sensi dell'art. 14 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 e successive modifiche con nota n. 09/SOPR. del 07 gennaio 2009, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, art. 138 del testo coordinato decreti legislativi n. 42/04, nn.156, 157 e nn. 62 e 63, del territorio ragusano lungo la strada provinciale n. 25 che collega Ragusa a Marina di Ragusa;
3) varie ed eventuali.
Sono presenti: l'Arch. Vera Greco, presidente e Soprintendente di Ragusa,
i componenti della commissione sigg.:

- Arch. Loredana Arezzi
- Arch. Vittorio Battaglia
- Arch. Florinda Cavarra
- Ing. Giuseppe Guglielmino
- Arch. Salvatore Trincali
- Geol. Pietro Spadaro

Per il comune di Ragusa L'ass. Francesco Barone
l'arch. Calogero Rizzuto, responsabile del Servizio Paesaggistico della soprintendenza di Ragusa,
la dott. Corallo Rosa segretario della Commissione.
Il presidente, verificato il numero legale, passa al primo punto dell'ordine del giorno; illustra quali sono le motivazioni che hanno portato alla determinazione di proporre come area di notevole interesse pubblico quella lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa Marina di Ragusa tra le contrade Magnì e Camemi, dal torrente Cava Renna al vincolo del Fiume Irminio.
La commissione, ha effettuato in data 23 giugno 2008 un sopralluogo per verificare l'area oggetto della proposta e per valutare i suoi confini.
Successivamente in data 09 luglio 2008 la commissione si è riunita per definire i limiti dell'area da sottoporre a tutela.
Il segretario della commissione legge la relazione preparata a supporto del vincolo.
Segue una discussione dalla quale emerge che i componenti della Commissione sono favorevoli alla proposta di vincolo e alla sua delimitazione.
Concludendo il dibattito il presidente invita i componenti della commissione presenti a votare sulla proposta in questione, i componenti votano all'unanimità favorevolmente.
Si dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente arch. Vera Greco

Arch. Calogero Rizzuto

I componenti la Commissione:

Arch. Loredana Arezzi

Ing. Giuseppe Guglielmino

Arch. Florinda Cavarra

Arch. Vittorio Battaglia

Geol. Pietro Spadaro

Arch. Salvatore Trincali

Ass. Francesco Barone

Il segretario della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche: **dott. Corallo Rosa**

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area compresa tra C/da Magnì e C/da Camemi lungo la strada provinciale per Marina di Ragusa.

L'area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico si trova nel territorio comunale di Ragusa e si estende lungo la strada provinciale che collega il capoluogo alla frazione rivierasca di Marina di Ragusa, da contrada Magnì, periferia dell'area industriale di Ragusa, sino a C/da Camemi.

Procedendo da monte a valle l'area degrada verso il mare lungo il pendio della Cava Renna-Grassullo da un lato e lungo il limite orientale del vincolo del fiume Irminio (di cui al D.A. n. 1214 del 25-07-1981 pubblicato nella G.U.R.S n. 47 del 03-10-1981) dall'altro.

Complessivamente il territorio è descrivibile come diviso in due fasce principali, una a nord-est di pendio, raccordo tra l'altipiano ibleo e la costa, solcata da diverse cave, e l'altra a sud-ovest, caratterizzata da basse colline e successivamente dalla pianura fino al mare.

Il territorio dolcemente scosceso della prima fascia presenta una natura particolarmente interessante.

Comprende le c/de Scifazzo, Magnì, Magazzinazzi, Trebastoni, Pozzillo Cutalia, Palazzola, Papaleo, Gisolfo, Buttarella, Pianicella, Ficazza, Pulce, Caddame, Fontane, Grassullo, Gatto Corvino, Cerasella, Camemi, Fontana nuova e Mangiabove.

La valle del torrente di Cava Renna rappresenta un limite naturale del vincolo e raccoglie vari affluenti in sinistra idrografica quali la cava Cavallari, Grassullo e San Paolo di notevole interesse paesaggistico, un'area dove la natura rimane conservata grazie all'uso che se ne fa del suolo.

La zona che prende il nome di Cava di San Paolo, nel tratto tra Grassullo e la Palazzola, quasi sempre asciutta e secca per la carenza di acque sorgive, assume l'aspetto di una florida area boscosa per la presenza di numerosi carrubi ed ulivi, di evidente origine colturale, e per l'eccezionale persistere di antichi querceti, costituenti primari della vegetazione forestale originaria mantenutasi tale per millenni, ma via via contrattasi per l'espandersi dell'agricoltura e della pastorizia. I querceti di San Paolo, costretti a sopravvivere con pochi esemplari solamente in ambienti particolari, quali le pendici del fondovalle e i versanti delle ombrose 'forre' di Buttarella, impossibili da coltivare, sono rappresentati da lecci e roverelle, con una diversa distribuzione spaziale e una diversa formazione a terra della vegetazione di sottobosco.

Un tempo questi luoghi erano ricchi di boschi, come ci viene tramandato dagli autori del passato, ed erano rifugio per uomini e animali grazie anche alle numerose sorgenti e ai corsi d'acqua.

Carattere saliente di questo territorio, e non soltanto dal punto di vista percettivo, è la pianta del carrubo. Diffuso in ampie zone della Provincia di Ragusa, questa pianta costituisce una specifica risorsa agricola ma ha anche, e da sempre, disegnato il paesaggio delle valli e delle colline del ragusano, creando un indissolubile legame tra le sue chiome e le esigenze produttive dell'uomo nella campagna.

Al centro dei seminativi sin dagli inizi del XIX secolo i carrubi venivano in massima parte utilizzati per l'alimentazione dei bovini e degli equini (raggiungendo livelli ragguardevoli di produzione), ma anche per la produzione dell'alcool e per uso alimentare umano (negli anni delle gravi crisi economiche).

Dopo gli anni trenta a causa dell'introduzione dei mezzi meccanici in agricoltura la domanda del prodotto ha subito una significativa riduzione e questo ha provocato un crollo dei prezzi e una successiva riduzione delle superfici coltivate.

Il territorio da vincolare è stato da sempre abitato dall'uomo ed i resti presenti ne sono una testimonianza.

Le aree pianeggianti erano utilizzate nella coltivazione del grano e sono sempre state "luoghi di lavoro".

Dal punto di vista geologico, il territorio da vincolare è caratterizzato quasi nella totalità dagli affioramenti carbonatici della Formazione Ragusa costituiti da sedimenti calcareo calcarenitico-marnosi del Miocene Inferiore: solcate da strutture tettoniche di origine recente su cui si sono impostate incisioni con direzione prevalente nord-est/sud-ovest quali il Fiume Irminio da un lato e dalla Cava Renna (e dalla prosecuzione del Torrente Grassello) a ovest. Nella parte Sud-Orientale le direzioni tettoniche cambiano orientandosi lungo l'asse Nord-Sud.

Procedendo verso il mare, la morfologia è quella tipica delle superfici di abrasione marina del Pleistocene medio con ampie terrazze e fondovalle alluvionali. Lungo i pendii sono presenti brecce di versante dovute allo smantellamento della formazione ragusana.

Dal punto di vista biotico la natura è fondamentalmente conservata lungo i versanti e nelle cave (Renna-Grassullo, San Paolo ecc.) popolati da diversi aspetti della macchia. Nel fondo valle la vegetazione riparia è stata sostituita dalla macchia mediterranea composta da euforbia arborea e olivastro o palma nana, ed è anche presente la macchia bassa rupestre o gariga; in alcune zone è presente anche la prateria steppica ad Ampelodesma.

Mammiferi, uccelli, rettili ed anfibi rispecchiano la fauna tipica iblea. Tra i mammiferi che trovano riparo, specie nelle cave, sono da segnalare il riccio e il coniglio, mentre fra gli uccelli sono ancora presenti i rapaci.

Il Paesaggio è ricco di particolarità biotiche e abiotiche che costituiscono un ricco patrimonio, la capacità, in tempi relativamente brevi, di riappropriarsi del territorio da parte della flora, e quindi della fauna, rendono le cave un tesoro inestimabile, ma soprattutto ampliabile: a partire dall'eliminazione di fattori di disturbo di origine esclusivamente antropica.

Gli spazi che dall'altopiano ibleo scendono verso il litorale costituiscono un paesaggio di notevole valore storico, ricco di testimonianze che raccontano un abitare costante nel tempo, un patrimonio etno-antropologico ed ambientale di elevato valore culturale.

Il paesaggio agrario è caratterizzato da campi chiusi da un fitto reticolo di muretti a secco, retaggio del sistema enfiteutico introdotto nel XIV secolo e da terrazzamenti modellati sulle curve di livello dei terreni.

Gli elementi facilmente leggibili nell'ambiente e che lo caratterizzano sono e riguardano il continuo e multiforme rapporto fra l'uomo e la pietra, tracce di storia affidate alla roccia calcarea che gli uomini hanno saputo scavare e utilizzare per ricavare masserie, umili dimore, costruzioni utilitaristiche, muri di recinzione, torri, muragghi, edicole, manniri ecc.

Tra i campi, si ritrovano diversi manufatti di grande valore storico e etnoantropologico quali i muragghi, manufatti in pietra a secco nati per esigenze funzionali, liberare il terreno dalle pietre e contemporaneamente, quando raggiungono altezze ragguardevoli, utilizzarli come punti di vedetta.

Tre di essi , in c.da Tribastone, sono stati realizzati con raffinate soluzioni estetiche, due a tronco di cono con scalette a spirale, una a parallelepipedo.

Più in basso, in c.da Grassullo,si trovano le casematte costruite durante la seconda guerra mondiale per contrastare la penetrazione nell'entroterra delle truppe alleate.

Lungo tutto il percorso si trovano diverse straordinarie masserie con i loro bagli; case rurali singole e a gruppi, abbeveratoi, diverse edicole votive all'incrocio tra strade, labili segni incompresi di un patrimonio d'arte, cultura e fede, i mannaruna, caratteristici manufatti in pietrame a secco realizzati attorno ai tronchi degli alberi giovani per proteggerli dagli animali al pascolo, saje ecc.

Queste opere raccontano e ricordano una civiltà che ci ha preceduto con i suoi valori e la sua storia che è bene non dimenticare.

Nell'antichità questa fascia di territorio è stata occupata, come tra l'altro nell'ottocento e nel novecento, da un numeroso gruppo di edifici rurali sparsi o anche raggruppati.

Queste forme insediative, legate alla giacitura plano-altimetrica del territorio, ma anche alla vegetazione, costituiscono l'<u>habitat</u> emblematico e caratterizzante del paesaggio antico e moderno.

Tutta la cuspide sud-orientale della Sicilia, fra il VII e l'VIII sec. a.C., è caratterizzata da un insediamento rurale sparso di tipo fortificato, cioè da veri e propri "Kastellia", e da un incastellamento, a "Kastra", diffuso negli speroni rocciosi, alla confluenza delle grandi vallate

fluviali. È questo il tipico popolamento che precede la conquista araba e il fenomeno dell'insediamento rupestre: i cronisti che scrivono intorno al 750 d.c. (Ibn al-Atir, An Nuwayri) descrivono uno scenario di villaggi di fattorie – fortificate diffuse ed insediate nell'altopiano.

Nel secolo scorso, soprattutto, i resti di questi villaggi erano ben visibili sull'altopiano ibleo e Paolo Orsi documentò vari ruderi di case.

In particolare nell'ambito dell'area sopra indicata, fra il fiume Irminio e Cava Renna, è stato possibile individuare resti di edifici rurali con le relative necropoli a Magazzinazzi, Giubiliana, Renna, Grassullo, Pianicella. Tuttavia, occorrerà, ancora, acquisire altre conoscenze sul territorio per tentare una sintesi completa ed articolata sulle tendenze di distribuzione ed occupazione dell'area in epoca proto-araba.

La tecnica edilizia impiegata nelle costruzioni di queste fattorie – fortificate è molto singolare: grandi e pesanti blocchi di calcare appena sbozzati, di forma parallelepipeda, grossolanamente messi in opera a più filari sovrapposti. L'assenza costante di legamenti cementizi in questi edifici ha probabilmente accentuato l'uso e la diffusione di questa tecnica "megalitica". Non si sono ravvisati, tra l'altro, neanche mattoni. Solamente blocchi di calcare accostati, messi in opera completamente a secco, sovrapposti in maniera quasi incoerente avvolte con un doppio parametro litico, ed emplekton all'interno. È lo spessore di questa muratura, certe volte considerevole, su cui si basa la statistica dell'elevato edificio.

Sicuramente la copertura di queste fattorie bizantine con tegole cotte, striate sulla superficie, che dovevano essere sostenute da una intelaiatura lignea, a doppio spiovente.

Gli edifici avevano quasi sempre un solo corpo edilizio centralizzato, di forma quadrata, trapezoidale o rettangolare, molto allungata. In molti casi è probabile che la fattoria aperta su un cortile era anche recintata con un solido muro e con veri e proprie torri di avvistamento sulla campagna o di difesa. A volte sono presenti dei siloi, per la conservazione delle derrate alimentari, come in c/da Pianicella. L'edificio era diviso internamente, da vari tramezzi in muratura, in tre o quattro ambienti, spesso giustapposti e non comunicanti fra di loro.

Per il resto l'immagine complessiva di questi edifici è proprio quella di un agglomerato di fattorie disposte in maniera disorganica, senza un apparente coordinamento spaziale fra i singoli complessi. Ogni unità edilizia appare piuttosto autosufficiente pur se sfrutta alcune attrezzature comuni.

Catalogo delle aree con edifici rurali di età bizantina

Magazzinazzi

Vincolo art. 142, lett. m, D.Lgs. 42/04

Scavi Orsi 1927.

Vari edifici rurali con tombe sparse.

Renna

Vincolo D.A. n° 6645 del 21/08/1993

Ricerche di superficie, Sopr.1993

circa cinquanta ipogei e fosse sub-divo di età tardo antica e bizantina

Pianicella

Vincolo D.A. n° 5400 del 11/03/1994

Ricerche di superficie 1993

Le località Pianicella, Palazzola, Ficazzi, e Lirici hanno un epicentro naturale nelle case Scrofani. Si tratta, indubbiamente, del centro abitativo ed economico dell'intera zona, messa a coltura intensiva proprio agli inizi del 1700. Ed è probabile che per questa area si sia trattato di una vera e propria riabitazione e rioccupazione per lo sfruttamento agricolo delle terrazze confinanti con la vallata del Fiume Irminio. Cio, perché, proprio l'area attorno alle case Scrofani risulta essere stata intensamente abitata in antico, in più punti.

Ovviamente, la potenzialità agricola di queste contrade, come abbiamo detto, è rimasta immutata nel corso di secoli. In particolare, risultano esistere consistenti gruppi di abitazioni antiche nei terreni che ricadono nelle particelle catastali 47, 48, 24, 25, 54, 55, del F. 230 e nelle particelle

2, 3, 21, 22, 28, 29, 30, 23, 67 del F. 231 di Ragusa. L'esistenza di un antico villaggio è stata segnalata alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa a seguito di alcuni lavori di spietramento superficiale del terreno. In occasione del sopralluogo e di alcune ricerche avviate nell'area è stata notata l'esistenza di varie abitazioni e frammenti di ceramica di epoca tardo-romana bizantina. Notevoli strutture murarie, di carattere monumentale, sono state rintracciate e documentate nel corso della di accertamenti promossi dalla Soprintendenza di Ragusa dall'8.10.93 al 15.10.93. Questi accertamenti, che hanno fruttato risultati insperati, si sono resi necessari dal fatto che l'area stava per essere sottoposta a trasformazione fondiaria, di tipo irreversibile. È emerso, in seguito, l'esistenza di un vero e proprio agglomerato di case, evidenti sul piano di campagna senza rimuovere neanche un centimetro cubo di terreno. Esistono, infatti, negli appezzamenti di terreno sopracitati un insieme di 40 case. In particolare, si tratta di case di forma quadrata o rettangolare, perimetrate da zoccoli murari resistentissimi, risparmiati in questi anni di dai lavori agricoli, ma ora in parte danneggiati dai lavori di trasformazione .

Queste case presentano una superficie approssimativamente di circa 40-45 mq. e sono formate da almeno 4 vani, di cui uno è sicuramente un cortile. I muri perimetrali sono costituiti da pietre locali sbozzate accostate a due a due. Si tratta di un'antica tecnica costruttiva che dura dall'età arcaica fino all'età bizantina. Gli allineamenti di almeno due abitazioni e la dislocazione delle altre case fanno supporre che ci troviamo in presenza non di fattorie isolate ma di un vero e proprio piccolo villaggio bizantino e, addirittura, in un caso è stato possibile rintracciare anche una strada fra due case. In definitiva, si può dire che ci troviamo di fronte ad un lembo un villaggio di età bizantina (IV-V sec. d. C.) singolarissimo per la disposizione topografica planimetrica e per la struttura e l'ossatura delle singole abitazioni. Si tratta di una testimonianza unica nel suo genere nel territorio pedemontano degli Iblei perché è un villaggio di carattere agricolo ben conservato.

Tutto questo paesaggio che costituisce la cornice del territorio in antico occupato dalle fattorie bizantine è meritevole di essere tutelato come cornice ambientale e perché nell'organizzazione stratificata del paesaggio, per le sue componenti, appare elemento fondamentale.

L'altipiano ibleo, ambiente naturale peculiare, dove l'antropizzazione dei luoghi nel corso dei secoli ha ubbidito alle regole dell'ordine naturale, è caratterizzato dalla profonda integrazione tra natura e costruito.

La storia del paesaggio, così come siamo abituati a vederlo, inizia nel XV secolo quando il Conte di Modica concede le prime terre in enfiteusi iniziando, pertanto, il processo di privatizzazione delle stesse.

Le testimonianze di questo processo stanno proprio nel lavoro sistematico di spietratura delle terre concesse e nell'uso delle pietre per realizzare le recinzioni dando origine ai caratteristici muri a secco per delimitare le proprietà. In ogni proprietà recintata nasce la masseria basata sull'allevamento e sulla cerealicoltura.

La maggior parte delle masserie e delle ville del territorio che degrada verso il mare, i cui proprietari appartenevano alla piccola e media nobiltà, derivata dall'enfiteusi e dalle professioni liberali che si attestarono a partire dal seicento nella tipologia tipica, sono edifici disposti lungo i quattro lati del cortile con accesso da un porticato con la casa del proprietario, a due piani, disposta di fronte all'ingresso, oppure con edifici disposti solo su due o tre lati e i lati liberi chiusi con alti muri.

La "casina" del proprietario, con alloggio al primo piano, tradisce l'origine cittadina dello stesso, tantoché, in alcuni casi, i progetti vengono realizzati da architetti che operano in città. Per esempio la villa Ottaviano, in c/da Montagnella, progettata dal Geom. Interlandi

Tale tipologia è presente dal XVIII secolo in poi, quando si incomincia a differenziare lo stato sociale tra *massaro* e padrone ed evidenziata nella differenza tra case rurali e villa destinata all'abitazione del padrone.

Molte di queste masserie vengono ristrutturate e ampliate tra la fine dell'ottocento e primi decenni del novecento per rispondere alle nuove concezione capitalistiche del periodo e alcune

diventano grossi insediamenti capaci di soddisfare tutti i bisogni della produzione: dai magazzini per i cereali, alle stalle.

Per quanto detto si può comprendere la grande quantità di ville padronali e masserie presenti nel territorio fra le quali è opportuno citare Torre di Mastro, contigua al territorio da vincolare, edificata intorno ad una torre del quattrocento.

Venute meno le capacità produttive impostate secondo le vecchie logiche di produzione oggi si assiste ad un doppio fenomeno di trasformazione, uno mirato alla formazione di aziende agricole moderne e l'altro, sicuramente più importante e significativo, legato alla trasformazione delle vecchie aziende in aziende agrituristiche che incominciano ad essere, vista anche la quantità, un momento importante per la crescita turistica della provincia, legata, oltretutto alla bellezza significativa del paesaggio e delle stesse ville.

Pertanto, vista la peculiarità del paesaggio e delle ville esistenti, si ritiene che il territorio che da Ragusa degrada verso *Mazzarelli* debba essere tutelato facendo sì che il nuovo costruito e gli stessi interventi sui beni preesistenti si svolgano nel più assoluto rispetto di questo particolare paesaggio caratterizzato, appunto, dalla perfetta integrazione tra campagna ed emergenze architettoniche.

Si riporta di seguito l'elenco delle masserie emergenti nel territorio da sottoporre a vincolo e debitamente segnate nell'allegata cartografia.

	Comune	Località	Denominazione
186	Ragusa	Contrada Camemi	Camemi
218	Ragusa	Contrada Camemi	Criscione
219	Ragusa	Contrada Magni	Di Martino
220	Ragusa	Contrada Pulce	Ficazza
223	Ragusa	Contrada Utalia	Nicastro
224	Ragusa	Contrada Montagnella	Ottaviano
229	Ragusa	Contrada Palazzola	Schininà
231	Ragusa	Contrada Camemi	Spadola
391	Ragusa	Contrada Grassullo	Masseria Grassullo
486	Ragusa	Contrada Trebastoni	Masseria Renna
487	Ragusa	Contrada Trebastoni	Chiesa M.SS delle Grazie
488	Ragusa	Contrada Cava Renna	Case Cartia
491	Ragusa	Contrada Schifazzo	Villa Schifazzo
493	Ragusa	Contrada Palazzola	Baglio Schininà
494	Ragusa	Contrada Palazzola	Casa Schininà
518	Ragusa	Contrada Giubiliana	Casa Nifosì
550	Ragusa	Contrada Pulce	Casa Arrabito
553	Ragusa	Contrada Pianicella	Cappella Pianicella
b	Ragusa	Zaccaria- Ilice	Villa Nifosì
c	Ragusa	Pozzillo	Casa Arezzo
d	Ragusa	Giubiliana	Casa Mazza
e	Ragusa	Zaccaria	Villa Cavallazza
f	Ragusa	Magazzinazzi	Chiesa Sant' Isidoro Agricola

Per comprendere le forme degli attuali insediamenti è indispensabile suddividere il territorio da nord-est e sud-ovest, nella zona più scoscesa del "piede" del tavolato ibleo siamo in presenza di ampie zone di campagna disseminate di masserie e muretti a secco, oltre che di coltivazioni a cielo aperto. Mano a mano che ci avviciniamo alla costa l'antropizzazione si manifesta con tutta la sua forza: serre e recenti costruzioni. Si tratta quindi di due modalità contrapposte, almeno nel senso

dell'uso del suolo. A nord-est le costruzioni hanno, anche storicamente, uno sviluppo esclusivamente finalizzato alla produzione agricola e residenziale estiva.

A questa forma del costruire, diffusa peraltro nell'intera provincia, si aggiunge una inedita disseminazione di "villaggi", (villaggio Camemi, 2000, Orchidea, Cerasella), il cui intento "urbanizzante" mal si concilia con la distanza dai reali servizi e centri civici, riducendosi, nei fatti, ad un insieme di seconde e prime case circondate da piccoli giardinetti .

Scopo del vincolo è di assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario, promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico.

Gli indirizzi, le prescrizioni e le misure sono finalizzati alla salvaguardia dei valori paesaggistici con le singolarità biotiche e abiotiche, dei valori architettonici, archeologici, geomorfologici ed etnoantropologici che hanno da tempi antichi caratterizzato l'area di interesse che ora si intende tutelare.

Scopo del vincolo, oltre alla tutela, è quello di proporre azioni per il riequilibrio naturalistico, assicurando la fruizione visiva degli scenari e dei panorami, per la valorizzazione dei siti archeologici, per la salvaguardia e la conservazione dei beni architettonici e etnoantropologici, minimizzando l'impatto sul territorio dei detrattori visivi.

In particolare :

- il mantenimento delle attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- la tutela dai fattori di inquinamento antropico;
- la protezione delle specie arboree e arbustive presenti nel territorio per la conservazione dell'ecosistema e degli habitat naturali;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni devono essere a bassa densità tali da non alterare le caratteristiche tipiche dell'area e mantenere i caratteri sparsi dell'edificato agricolo;
- valorizzazione dell' identità storica dell'insediamento e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri architettonici tradizionali; va evitata la saturazione tra il costruito e gli spazi agricoli e aperti posti tra i diversi nuclei; gli eventuali ampliamenti devono favorire la permanenza di "angoli di visuale", in modo da conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- mantenimento e tutela dell'identità storica delle ville, dei giardini, dei bagli e delle masserie;
- restauro e recupero ambientale dei manufatti storici rurali e dei loro spazi verdi di pertinenza per la grande rilevanza paesistico-culturale, restituendo, ove persa, dignità culturale e paesistica agli edifici, ai manufatti, ai giardini e alle architetture vegetali;
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, e di recupero paesaggistico;
- eventuali riserve idriche sulle coperture siano opportunamente occultate e/o mimetizzate;
- miglioramento della fruizione delle aree archeologiche;

Il limite dell'area da tutelare si snoda a partire da Est dalla strada provinciale SP 25 per Marina di Ragusa verso Nord lungo la strada interpoderale tra le contrade Magnì e Cimillà super villa DiMartino, continua girando a sinistra e percorre per 100 metri circa la strada che divide la contrada Mieta dalla contrada Magnì; il limite si attesta lungo l'alveo della Cava Renna e lungo tale corso d'acqua si snoda sino a contrada Parauta- Grassullo. Scende verso Ovest lungo la stradella che arriva sino a case Criscione e prosegue lungo la stessa direzione sino a villa Criscione includendola per girare verso sud-ovest sino al villaggio Camemi. Prosegue verso sud lungo la strada interpoderale di contrada Fontane superando il villaggio 2000 che resta escluso e scendendo sino ad incrociare l'alveo del torrente Taddarita e a raggiungere il limite del vincolo del fiume Irminio D.A. n° 1214 del 25/07/1981. Costeggia il limite del vincolo del F.Irminio sino al villaggio Pizzillo per risalire lungo la S.P n. 81 e a raggiungere la strada provinciale per Marina di Ragusa.

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali
e della Pubblica Istruzione
Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali, della Educazione Permanente e dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Area Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa

P.zza libertà, 2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249411 – fax 0932-623044
soprirg.area@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprirg

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Servizio per i Beni Paesistici, Naturali, Naturalistici ed Urbanistici
Dirigente Responsabile: Arch Calogero Rizzuto
Tel 0932- 249403 – 249426 (segreteria)
Soprirg.serv.bbpp @regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. del

Citta' Prot. n. del

Allegati n.

Proposta di vincolo paesaggistico dell'area compresa tra Contrada Magnì e Contrada Camemi lungo la strada provinciale per Marina di Ragusa – Descizione dettagliata del limite del vincolo.

Il limite dell'area da tutelare si snoda, a partire dal Km 4+300 della strada provinciale SP 25 Ragusa Marina di Ragusa, verso Nord Ovest seguendo la strada interpoderale (tra le contrade Magnì e Cimillà) per 1050 metri superando villa DiMartino che viene inclusa; continua girando verso Ovest Sud-Ovest percorrendo 100 metri circa lungo la strada che divide la contrada Mieta dalla contrada Magnì dalla quota 528,7 alla quota 523,3; il limite svolta verso Nord Ovest e serpeggia in quella direzione lungo una strada interpoderale descrivendo un' ampia curva prima verso Nord poi verso Ovest e infine scende verso Sud per complessivi 850 metri, risale infine, dopo uno stretto tornante, verso Nord Nord-Ovest per circa metri 180 e si attesta lungo l'alveo della Cava Renna. Lungo tale corso d'acqua si snoda sino all'incrocio del corso d'acqua stesso con la strada per Santa Croce Camerina (SP n. 37) al Km 18+100 in corrispondenza con il ponte Grassullo, in contrada Parauta- Grassullo. Il limite percorre la SP 37 per 300 metri verso Nord e devia lungo il muro a secco per 100 metri verso Est Sud est e per altri 100 metri verso Est sino a collegarsi alla stradella che percorre per altri 150 metri. Scende verso Sud Est per 600 metri lungo la strada interpoderale che arriva sino a case Criscione e prosegue, dopo aver descritto una "V", lungo la stessa direzione sino a villa Criscione includendola. Prosegue verso Sud sino a incrociare la SP n. 25 Ragusa Marina di Ragusa al Km 15+400 nei pressi del Villaggio Camemi che ne resta escluso. Prosegue verso Sud Sud-Est serpeggiando lungo la strada interpoderale di contrada Fontane per 300 metri, svolta verso Sud Ovest per 80 metri seguendo il muro a secco e tornando verso Sud Sud-Est per 60 metri, torna a sud Ovest per 50 metri e ancora verso Sud Sud Est per 20 metri, va verso Sud Ovest per 45 metri verso Sud Sud-Est per 30 metri , descrive una curva a becco verso Sud Sud Ovest prima per 160 metri e poi verso Sud per 60 metri oltre la quota 205,4 torna infine verso Est per metri 180 sino a ricongiungersi con la strada interpoderale di contrada Fontane, include villa Spadola e il caseggiato Camemi con le sue pertinenze a quota 212,9 in contrada Camemi. Il limite scende verso Sud superando il villaggio 2000 che resta escluso dal vincolo e dopo aver fatto un tornante verso est per metri 150 ritorna verso Ovest per metri 60; scende lungo la strada interpoderale di contrada Fontana per circa 700 metri sino alla curva a gomito dopo quota m. 124,1 al centro della quale prosegue in direzione Sud Sud-Est lungo la stradella interpoderale per 450 metri, in contrada Fontane e sino ad incrociare la strada regionale n.63 Palma Ficazza che percorre per 900 metri. Raggiunge il limite del vincolo del fiume Irminio D.A. n° 1214 del 25/07/1981 dove la SR n. 63 incrocia la SP n.89. Costeggia il limite del vincolo del F.Irminio lungo la SP n.78 Maggio Caddame Ferrante, la S.R. n. 83 Ficazza Palma, la strada Scicli Santa Croce, la S.P. n. 81 Serra Garofalo Pozzillo Ficazza sino al villaggio Pizzillo, includendolo, per risalire lungo la S.P n. 81 nei pressi di casa Xiume sino a quota 540,4 e a raggiungere la strada provinciale per Marina di Ragusa.

Visto: Il Soprintendente
(Arch. Vera Greco)

Responsabile procedimento	Arch Calogero Rizzuto	(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza 42 Piano Terra Tel. 0932-249403	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it -	Responsabile: nome cognome Dott. Rocco Paci	
Stanza 15 Piano Terra Tel. 0932-249457	Orario e giorni ricevimento	Tutti i giorni dalle 9 alle 13. Mercoledì anche dalle 15 alle 18,30

09A14985

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 179 del 30 novembre 2009

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario:

ALBIPEN compresse,A.I.C.n. 100040017,A.I.C.n. 100040029, e A.I.C. n. 100040043;

CEFA-SAFE, A.I.C. n. 101926018 e A.I.C. n. 101926032;

DILUENTE NOBILIS MAREK THV liof, A.I.C. n. 102492016 e A.I.C. n. 102492028;

EQUILIS EQUENZA T, A.I.C. n. 100233028, A.I.C. n. 100233016 e A.I.C. n. 100233030;

GLUCORTIN FORTE, A.I.C. n. 101902017 e A.I.C. n. 101902029;

ILIREN, A.I.C. n. 101395010 e A.I.C. n. 101395022;

LAURABOLIN, A.I.C. n. 102513013;

NOBILIS COLERA, A.I.C. n. 100011016;

NOBILIS G+ND, A.I.C. n. 101887026;

NOBILIS G+ND+EDS A.I.C. n. 101886012;

NOBILIS GUMBORO, A.I.C. n. 101888028;

NOBILIS H120+HITCHNER, A.I.C. n. 101865020;

NOBILIS IB D1466, A.I.C. n. 101908010 e A.I.C. n. 101908034;

NOBILIS IB D274, A.I.C. n. 101907018 e A.I.C. n. 101907032;

NOBILIS IB H52, A.I.C. n. 101864027 e A.I.C. n. 101864039;

NOBILIS IB MULTI+G+ND, A.I.C. n. 100275015;

NOBILIS IB3+ ND, A.I.C. n. 101906028;

NOBILIS MAREK THV LIOF, A.I.C. n. 101862011, A.I.C. n. 101862035 e A.I.C. n. 101862050;

NOBILIS MG INACT, A.I.C. n. 100321013;

NOBILIS ND LASOTA, A.I.C. n. 101858037, A.I.C. n. 101858025 e A.I.C. n. 101858052;

NOBILIS ND BROILER, A.I.C. n. 101927010;

NOBILIS ND+EDS, A.I.C. n. 101881011;

NOBILIS ND+EDS 0,25, A.I.C. n. 102505017;

NOBIVAC BB CAT INACT, 102273012, A.I.C. n. 102273024 e A.I.C. n. 102273036;

OTICURE, A.I.C. n. 101920015 e A.I.C. n. 101920027;

PANACUR SR BOLUS, A.I.C. n. 102220011;

PORSILIS ATRINORD, A.I.C. n. 101612024 e A.I.C. n. 101612012;

PREVACUN NN, A.I.C. n. 103277012, A.I.C. n. 103277024, A.I.C. n. 103277036, A.I.C. n. 103277048 e A.I.C. n. 103277051;

PROSTAPAR, A.I.C. n. 100272018 e A.I.C. n. 100272020;

PROSYSTEM M, A.I.C. n. 101970010;

SOLVENTE, A.I.C. n. 102346018, A.I.C. n. 102346020, A.I.C. n. 102346032 e A.I.C. n. 102346044;

TORBUTROL, A.I.C. n. 101932010 e A.I.C. n. 101932022.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sopracitate specialità medicinali per uso veterinario, a nome dell'impresa Intervet International B.V., Boxmeer, Olanda, rappresentata in Italia da Intervet Italia s.r.l., Via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini, Segrate, Milano, codice fiscale n. 01148870155, sono decadute.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione dei medicinali per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A14993

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «HY-50»

Provvedimento n. 234 del 26 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «HY-50», nella confezione:

scatola da 1 siringa da 3 ml – A.I.C. n. 102250014.

Titolare A.I.C.: Vet Medic Oy con sede in FIN-14610 Lepaa - Finlandia.

Oggetto: «Line estentions»: nuova via di somministrazione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'aggiunta di una nuova via di somministrazione alla via intrarticolare attualmente autorizzata e, precisamente: via endovenosa.

Tale variazione comporta conseguentemente la modifica della posologia al punto 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'aggiunta di una nuova via di somministrazione alla via intrarticolare attualmente autorizzata e, precisamente: via endovenosa.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15038

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di pubblicazione sul sito internet della delibera n. 188/09/CONS relativa a criteri di ripartizione tra gli operatori della remunerazione dei costi sostenuti dal soggetto indipendente designato dalla delibera n. 147/09/CSP per svolgere l'attività di cui alla delibera n. 244/08/CSP, recante ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 ottobre 2009 ha approvato la delibera n. 188/09/CONS recante «Criteri di ripartizione tra gli operatori della remunerazione dei costi sostenuti dal soggetto indipendente designato dalla delibera n. 147/09/CSP per svolgere l'attività di cui alla delibera n. 244/08/CSP recante ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP».

La delibera è stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it

09A15186

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-299) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI			
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II			
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.